



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XII / 2634

Seduta del 24/06/2024

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali

MARCO ALPARONE *Vicepresidente*

ALESSANDRO BEDUSCHI

GUIDO BERTOLASO

FRANCESCA CARUSO

GIANLUCA COMAZZI

ALESSANDRO FERMI

PAOLO FRANCO

GUIDO GUIDESI

ROMANO MARIA LA RUSSA

ELENA LUCCHINI

FRANCO LUCENTE

GIORGIO MAIONE

BARBARA MAZZALI

MASSIMO SERTORI

CLAUDIA MARIA TERZI

SIMONA TIRONI

Con l'assistenza del Segretario Fabrizio De Vecchi

Su proposta dell'Assessore Giorgio Maione di concerto con l'Assessore Alessandro Beduschi

Oggetto

DECRETO-LEGGE 12 SETTEMBRE 2023, N. 121 "MISURE URGENTI IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE DELLA QUALITÀ DELL'ARIA E LIMITAZIONI DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE": RAFFORZAMENTO DELLE MISURE ATTUATIVE DEL PIANO REGIONALE DEGLI INTERVENTI PER LA QUALITÀ DELL'ARIA (PRIA) VIGENTE NEGLI AMBITI DI INTERVENTO MAGGIORMENTE RESPONSABILI DELLE EMISSIONI, IN ATTUAZIONE DEL DECRETO-LEGGE 13 GIUGNO 2023, N. 69 "DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ATTUAZIONE DI OBBLIGHI DERIVANTI DA ATTI DELL'UNIONE EUROPEA E DA PROCEDURE DI INFRAZIONE E PRE-INFRAZIONE PENDENTI NEI CONFRONTI DELLO STATO ITALIANO" E DELLA D.G.R. N. 1754 DEL 15/01/2024 - (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE BEDUSCHI)

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

I Direttori Generali Dario Fossati Andrea Massari

I Dirigenti Gian Luca Gurrieri Matteo Lazzarini

COMUNE DI RHO
Protocollo Arrivo N. 59924/2024 del 20-09-2024
Allegato 1 - Class. 6.9 - Copia del Documento Firmato Digitalmente



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTI:

- la direttiva comunitaria 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;
- il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 *"Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa"*;
- il decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121 *"Misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale"* convertito con modificazioni dalla legge 6 novembre 2023, n. 155;
- il decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69 *"Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano"*, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 103 che in particolare agli artt. 9 e 10 ha disposto misure in materia di circolazione stradale e sulle pratiche di abbruciamento di materiali vegetali nell'ambito delle procedure di infrazione n. 2014/2147, n. 2015/2043 e n. 2020/2299 per il mancato rispetto dei limiti per le polveri sottili e per il biossido di azoto;

VISTE inoltre:

- la legge regionale 11/12/06, n. 24 *"Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente"*;
- le dd.G.R. n. 593 del 11/09/2013 e n. 449 del 2/8/2018 che hanno approvato il Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria (PRIA) e il suo aggiornamento;

CONSIDERATO che in data 24 aprile 2024 il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva la nuova Direttiva sulla Qualità dell'aria, la quale stabilisce limiti e obiettivi più rigorosi per il 2030 per gli inquinanti con impatti diretti sulla salute umana, tra cui il particolato (PM2.5 e PM10) e il biossido di azoto (NO2);

VISTO l'Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano sottoscritto il 25 luglio 2017 dalle Regioni Veneto, Piemonte, Emilia-Romagna e Lombardia e Ministero dell'Ambiente;

VISTE le sentenze di condanna del 2020 e del 2022 della Corte di Giustizia europea allo Stato italiano per il superamento dei valori limite per le polveri sottili PM10 e per il biossido di azoto NO2;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

CONSIDERATO che, a seguito di tali sentenze, lo Stato italiano, con l'ausilio delle Regioni interessate, deve darne esecuzione mediante l'adozione di provvedimenti finalizzati al raggiungimento dei limiti nel più breve tempo possibile, dandone informazione alla Commissione Europea, e che tra questi provvedimenti rientrano i citati decreti-legge 13 giugno 2023, n. 69 e 12 settembre 2023, n. 121;

RICHIAMATO in particolare l'art.1 del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121 che dispone che *"le regioni Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna provvedono, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, ad aggiornare i rispettivi piani di qualità dell'aria, modificando ove necessario i relativi provvedimenti attuativi, alla luce dei risultati prodotti dalle iniziative già assunte per la riduzione delle emissioni inquinanti"*;

RICHIAMATA la d.G.R. n. 1754 del 15/01/2024 che, in particolare, ha disposto:

- di dare attuazione alle disposizioni di cui all'art.1 del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, in esecuzione anche alle sentenze di condanna all'Italia in materia di qualità dell'aria;
- di procedere al rafforzamento delle misure attuative del PRIA vigente negli ambiti di intervento maggiormente responsabili delle emissioni individuati dal piano stesso ("Attività agricole e forestali", "Energia e impianti industriali", "Trasporti strada e mobilità");
- di stabilire che l'approvazione di tali provvedimenti attuativi avvenga entro 180 giorni;

VISTE le relazioni di monitoraggio annuale e triennale approvate con le dd.G.R. n. 3523/2015, n. 5299/2016, n. 7305/2017, n. 1972/2019, n. 3397/2020, n. 5645/2021, n. 7389/2022 e n. 1253/2023 che confermano dell'efficacia delle misure attuate dal PRIA in termini di riduzioni delle emissioni e delle concentrazioni di inquinanti in atmosfera, in linea con i target previsti dal Piano da raggiungere entro il 2025;

RITENUTO di procedere al rafforzamento delle misure attuative del PRIA vigente negli ambiti di intervento individuati dal piano stesso, avendo avviato in parallelo una nuova pianificazione regionale in materia di tutela della qualità dell'aria secondo i criteri definiti dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 e dalla legge regionale n. 24/2006 e tenendo conto della nuova Direttiva per la qualità dell'aria;

RITENUTO che tra le misure rafforzative del PRIA vigente nel settore "Trasporti strada e mobilità" rientrino le limitazioni progressive dei veicoli più inquinanti, le misure di incentivazione al rinnovo del parco veicolare nonché le azioni volte a favorire il miglioramento dell'utilizzo dei veicoli in zone del territorio maggiormente



Regione Lombardia

LA GIUNTA

frequentato da soggetti più sensibili all'inquinamento atmosferico;

RITENUTO pertanto di intervenire con misure rafforzative del PRIA relative, in particolare, alle azioni TP-1n "Veicoli privati commerciali e per il trasporto persone", TP-3n "Miglioramento dell'utilizzo dei veicoli", TP-7n "Misure temporanee" e TP-2n "Azioni per la mobilità sostenibile in ambito urbano" prevedendo:

- l'introduzione del divieto progressivo di utilizzo per i veicoli Euro 5/V diesel in attuazione anche del Decreto-legge n. 121/2023;
- l'aggiornamento delle soglie annuali per le limitazioni chilometriche del servizio MoVe-In;
- l'aggiornamento delle limitazioni temporanee e delle relative modalità di attivazione;
- l'incentivazione di progetti per ridurre l'esposizione dei soggetti più vulnerabili all'inquinamento di prossimità e al risollevarimento delle polveri generato dal transito dei veicoli;

RICHIAMATA la d.G.R. n. 1008 del 25/09/2023 che da ultimo ha introdotto disposizioni relative alle limitazioni permanenti temporali all'utilizzo dei veicoli più inquinanti (Allegato 1), alle limitazioni chilometriche MoVe-In (Allegato 2) e alle misure temporanee durante gli episodi acuti di inquinamento atmosferico determinati da condizioni meteorologiche favorevoli al ristagno delle masse d'aria (Allegato 3);

RITENUTO pertanto di modificare le disposizioni previste nella d.G.R. n. 1008 del 25/09/2023 prevedendo nello specifico:

- l'introduzione graduale delle limitazioni permanenti per i veicoli di classe Euro 5/V diesel nell'Area 1 della Lombardia a partire dal 1° ottobre 2025;
- di individuare la tipologia di veicoli a basse emissioni muniti di impianto alimentato a gas naturale o GPL e di definire, sulla base dell'evoluzione tecnologica di settore, in cosa consistono i sistemi di abbattimento efficaci, come disposto dal comma 4 bis della LR n. 24/2006;
- la definizione delle soglie annuali chilometriche del servizio MoVe-In per i veicoli Euro 5/V diesel e l'aggiornamento in riduzione delle soglie annuali relative ai veicoli già limitati, in ragione dell'invecchiamento del parco veicolare coinvolto e della conseguente necessità di diminuirne le emissioni;
- di aggiornare i criteri per l'individuazione e la gestione delle situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti in atmosfera prevedendo l'anticipo dell'attivazione delle misure temporanee di 1° livello;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

RITENUTO altresì di avviare una nuova misura di incentivazione denominata "Strade verdi" che preveda il co-finanziamento con i Comuni interessati di interventi di riqualificazione di aree urbane volti a ridurre l'esposizione dei soggetti più vulnerabili all'inquinamento atmosferico di prossimità (in particolare Black Carbon e ossidi di azoto) e al risollevarimento delle polveri generato dal transito dei veicoli attraverso la realizzazione di nuove opere in grado contestualmente di:

- ridurre le emissioni di inquinanti da traffico attraverso il ridisegno dello spazio pubblico stradale con criteri che ne regolino la circolazione tramite la costituzione di nuove piazze, aree verdi, aree pedonali, zone scolastiche, o modalità che portino alla riduzione dei tempi di spostamento nel contesto urbano;
- de-impermeabilizzare il suolo con la creazione di nuove infrastrutture verdi finalizzate all'adattamento ai cambiamenti climatici e con l'incremento degli spazi verdi e la messa a dimora di essenze vegetali in grado di favorire l'assorbimento di CO₂, con l'ulteriore obiettivo di contrastare gli effetti dell'isola di calore;

RICHIAMATE le norme statali che hanno disposto lo stanziamento di risorse in favore delle regioni del bacino padano per l'attuazione di misure per il risanamento della qualità dell'aria e in particolare il decreto direttoriale del Ministero dell'Ambiente n. 412 del 18/12/2020 - come integrato dai decreti n. 347 del 22/11/2022 e n. 417 del 8/09/2023 - che ha approvato il Programma di finanziamento a valere sul Fondo previsto dal D.L. n. 104/2020 in base al quale risultano assegnate a Regione Lombardia risorse permanenti per ogni anno a partire dal 2020;

RITENUTO di:

- prevedere per l'attuazione della misura "Strade verdi" sopra citata una dotazione finanziaria complessiva pari a € 10.180.000 sul triennio 2025/2027 - ripartita in € 3.054.000 per l'annualità 2025, in € 4.105.000 per l'annualità 2026 e in € 3.021.000 per l'annualità 2027 - che sarà finanziata con le risorse statali di cui al citato decreto n. 412 del 18/12/2020;
- prevedere risorse pari a euro 180.000,00 per le attività tecniche di supporto alla fase di istruttoria regionale nonché di supporto ai Comuni selezionati per la raccolta delle informazioni utili alla rendicontazione, ivi compreso il monitoraggio dei benefici ambientali e le attività di comunicazione;
- di trasmettere il progetto al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica per la sua approvazione e per l'emanazione del conseguente decreto di impegno al finanziamento della misura;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- di demandare al Dirigente della Struttura Aria della Direzione generale Ambiente e Clima gli adempimenti conseguenti alla approvazione del progetto da parte del Ministero compresa l'adozione del bando attuativo secondo i criteri riportati nel progetto approvato nonché degli atti contabili;

RICHIAMATA inoltre la d.G.R. n. 2150 del 8/04/2024 che ha approvato la misura di incentivazione per il rinnovo del parco veicolare più inquinante rivolto alle micro, piccole e medie imprese della Lombardia, la quale rientra tra le misure attuative del PRIA vigente ai sensi della citata d.G.R. n. 1754/2024, andando ad integrare nello specifico l'azione TP-1n "veicoli privati commerciali e per il trasporto persone";

RITENUTO altresì di intervenire con misure rafforzative del PRIA nel settore "Energia e impianti industriali" relativamente alle azioni ES-2n "Combustioni all'aperto", EE-1n "Efficientamento degli impianti termici civili", EI-1n "Impianti soggetti ad AIA" e EI-2n "Impianti non soggetti ad AIA, prevedendo:

- l'introduzione delle limitazioni concernenti le pratiche di raggruppamento e di abbruciamento dei materiali vegetali nel luogo di produzione nei Comuni la cui quota altimetrica risulti inferiore a trecento metri sul livello del mare, in attuazione dell'art. 10 del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, dell'art. 182-comma 6 bis-del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'art. 18 bis della legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24;
- il coinvolgimento attivo dei Comuni per la riduzione di 14 giorni, rispetto a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 4 del DPR n.74/2013, del periodo di accensione degli impianti termici di climatizzazione che prevedono una combustione di un combustibile, prevedendo il posticipo di 7 giorni della data di inizio e l'anticipo di 7 giorni della data di fine esercizio, in relazione alle date previste per la zona climatica E del territorio regionale;
- il subentro di ispettori individuati da Regione Lombardia per la realizzazione dei controlli degli impianti termici civili in caso di mancata effettuazione da parte degli enti preposti (33 Enti individuati tra Province e Comuni), in attuazione dell'art. 21 della Legge Regionale 14 novembre 2023, n. 4;
- l'approvazione degli specifici documenti di indirizzo finalizzati all'applicazione delle BAT (*Best Available Technology*) nei procedimenti di riesame delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA) esistenti o di rilascio di nuove autorizzazioni, con l'obiettivo di ridurre le emissioni degli inquinanti più critici per la qualità dell'aria;
- l'emanazione degli allegati tecnici per tutte le attività in deroga, di cui all'art. 272 commi 2 e 3 del d.lgs. n.152/2006, definite dalla d.G.R. n. 983/2018;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

RICHIAMATE le deliberazioni di Giunta regionale:

- 18/09/2017 n.7095 che, in particolare all'Allegato 3, ha disposto il divieto di combustione in loco di piccoli cumuli non superiori a tre metri steri per ettaro dei residui vegetali agricoli o forestali nel periodo dal 1° ottobre al 31 marzo di ogni anno, attuando quanto previsto dall'art. 182, comma 6 bis, del d.lgs. n. 152/06;
- 11/09/2013 n. 593 e 2/8/2018 n. 449 che hanno approvato il Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria (PRIA) e il suo aggiornamento;
- 07/06/2017 n. 6675 che ha approvato l'Accordo di Programma per l'adozione di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano sottoscritto il 25 luglio 2017 dalle Regioni Veneto, Piemonte, Emilia-Romagna e Lombardia e Ministero dell'Ambiente che prevedeva, in particolare, l'attuazione di misure comuni di contenimento delle pratiche di combustione all'aperto di materiali vegetali;

CONSIDERATO che, in conseguenza alla sopravvenuta disciplina nazionale disposta dal decreto-legge n. 69/2023, Regione Lombardia ha provveduto ad adeguare la normativa regionale in materia di combustione dei materiali vegetali approvando l'art.1 della legge regionale 27 dicembre 2023 n. 8 che hanno introdotto modifiche alle citate leggi regionali n. 24/2006 e n. 31/2008;

RITENUTO di dare attuazione alle nuove norme statali e regionali definendo le seguenti limitazioni regionali alle pratiche di raggruppamento e di abbruciamento dei materiali vegetali - in ragione degli impatti significativi sulla qualità dell'aria delle combustioni incontrollate - in sostanziale continuità con le disposizioni limitative vigenti sul territorio lombardo sin dal 2017:

- il divieto di abbruciamento nel luogo di produzione di piccoli cumuli e in quantità giornaliera non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f) del d.lgs. n. 152/06, nel periodo dal 1° ottobre al 31 marzo di ogni anno;
- l'applicazione di tale divieto di abbruciamento ai Comuni la cui quota altimetrica risulti inferiore a 300 metri rispetto al livello del mare - come individuata dal dato ISTAT;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.74, "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici", ed in particolare:



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- l'art. 4 che detta i limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed in particolare il periodo annuale di accensione in base alle diverse zone climatiche;
- l'art. 5 che, in particolare, prevede che i sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, assicurando l'immediata informazione alla popolazione;

CONSIDERATO che:

- le condizioni meteoclimatiche degli ultimi anni hanno fatto registrare un aumento medio delle temperature stagionali;
- una riduzione del periodo di utilizzo degli impianti di riscaldamento a combustione incide sulla riduzione delle emissioni, con particolare riferimento agli ossidi di azoto nel caso di combustibili fossili gassosi e liquidi e di polveri sottili nel caso di legna;
- l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) emette giornalmente il bollettino previsionale meteorologico;

RITENUTO di dare indicazione ai Sindaci affinché si avvalgano della facoltà, assegnata dall'art. 5 del DPR n. 74/2013 e ribadita dalla d.G.R. n. 3502/2020, di assumere ordinanze di modifica del periodo di accensione degli impianti termici di climatizzazione alimentati a combustibile fossile, prevedendone una riduzione di 14 giorni complessivi – realizzata tramite il posticipo di 7 giorni della data di inizio e l'anticipo di 7 giorni della data di fine esercizio -, rispetto alle date previste per la zona climatica E del territorio regionale, in corrispondenza di situazioni meteoclimatiche che ne giustifichino l'applicazione, anche sulla base del bollettino previsionale meteorologico messo a disposizione da ARPA;

VISTA l'art. 21 della Legge Regionale 14 novembre 2023 , n. 4 che ha approvato modifiche alla legge regionale n. 24/2006 prevedendo che qualora un ente competente in materia di controllo sugli impianti termici civili non effettui controlli e ispezioni annuali su una percentuale di impianti idonea ad assicurare il contenimento dei consumi energetici e delle emissioni inquinanti degli impianti presenti nel territorio di competenza, la direzione regionale competente dispone che, per la stagione termica successiva a quella oggetto di accertamento, i controlli e le ispezioni suddetti siano effettuati da soggetti individuati mediante la procedura ad evidenza pubblica individuata, ferma restando, in capo agli enti competenti, la gestione degli adempimenti amministrativi connessi all'attività sanzionatoria;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

CONSIDERATO che in data 30/05/2024 con prot. T1.2024.0058265 è stata trasmessa ai 33 enti competenti in materia di controllo sugli impianti termici civili la comunicazione di avvio del monitoraggio per la stagione termica 2024/2025 in esito alla quale la direzione regionale competente disporrà per la stagione termica successiva, la procedura ad evidenza pubblica per la realizzazione dei mancati controlli;

RICHIAMATA inoltre la d.G.R. n. 2523 del 10/06/2024 che ha approvato la misura di incentivazione per 23 milioni di euro per il rinnovo degli impianti termici civili più inquinanti della Lombardia con impianti a biomassa a bassissime emissioni, la quale rientra tra le misure attuative del PRIA vigente ai sensi della citata d.G.R. n. 1754/2024, andando ad integrare nello specifico l'azione ER-1n "Biomasse legnose in ambito civile";

CONSIDERATO che, in relazione alle Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA),:

- sono state emanate a livello comunitario le *Best Available Technology (BAT conclusion)* per i settori "Trasformazione metalli ferrosi", "Chimica" e "Tessile";
- sulla base di quanto previsto dalla normativa in materia di AIA, i riesami delle autorizzazioni dei settori interessati devono essere effettuati entro 4 anni dalla data di emanazione delle *BAT conclusion* e quindi, indicativamente, entro novembre 2026;
- gli uffici competenti della Direzione Generale Ambiente e Clima hanno attivato i tavoli tecnici di confronto con gli stakeholder rappresentati da ARPA, alle Autorità Competenti, dai rappresentanti delle Aziende del settore interessato e dalle Associazioni di categoria;

RITENUTO che l'approvazione degli specifici documenti di indirizzo finalizzati all'applicazione delle *BAT (Best Available Technology)* nei procedimenti di riesame delle AIA esistenti o di rilascio di nuove autorizzazioni, con l'obiettivo di ridurre le emissioni degli inquinanti più critici per la qualità dell'aria, avvenga entro un anno dall'entrata in vigore del presente provvedimento;

CONSIDERATO, in relazione alle attività le cui autorizzazioni che non rientrano nell'ambito di applicazione delle AIA, che:

- nel corso del 2024-2025 scadranno gli allegati tecnici per le attività in deroga di cui all'art. 272, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 152/2006 emanati nel 2009;
- è in corso un complessivo aggiornamento della normativa in materia di autorizzazione in deroga alle emissioni in atmosfera avviato con la d.G.R. n. 983/2018;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- con la stessa d.G.R. n. 983/2018 si procedeva ad aggiornare il campo di applicazione delle autorizzazioni in deroga, prevedendo l'inserimento di nuove attività e l'innalzamento della soglia per altre al fine sia di semplificare i procedimenti autorizzativi, sia di definire specifici limiti alle emissioni e prescrizioni;

RITENUTO di demandare ai competenti uffici della Direzione Generale Ambiente e Clima l'emanazione degli allegati tecnici per tutte le attività in deroga definite dalla d.G.R. n. 983/2018 entro un anno dall'entra in vigore del presente provvedimento;

RITENUTO che tra le misure rafforzative del PRIA vigente nel settore "Attività agricole e forestali", rientrino le prescrizioni da applicare su tutto il territorio regionale relative allo stoccaggio e alle tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento nonché misure di incentivazione per la realizzazione di interventi finalizzati ad una gestione sostenibile degli effluenti di allevamento;

RITENUTO pertanto di intervenire con misure rafforzative del PRIA relative, in particolare, alle azioni AA-2n "Stoccaggio degli effluenti di allevamento" e AA-3n "Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento" prevedendo:

- l'introduzione di disposizioni relative alla copertura degli stoccaggi degli effluenti zootecnici con tecniche ad efficienza di riduzione delle emissioni variabile in funzione dei quantitativi annuali di azoto escreto;
- l'introduzione di disposizioni relative alle tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento ad efficienza di riduzione delle emissioni variabile in funzione dei quantitativi annuali di azoto escreto;
- l'avvio di una misura di incentivazione per la realizzazione di interventi finalizzati ad una gestione sostenibile degli effluenti di allevamento;

RITENUTO pertanto, in affiancamento alla introduzione delle ulteriori disposizioni relative alla copertura degli stoccaggi e alle tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento, di avviare una nuova misura di incentivazione denominata "Azione regionale volta alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole" per la realizzazione di interventi finalizzati ad una gestione sostenibile degli effluenti di allevamento prevedendo:

- una dotazione finanziaria pari a € 15.000.000 sul triennio 2024/2026 che sarà finanziata con le risorse statali di cui al citato decreto n. 412 del 18/12/2020;
- di trasmettere il relativo progetto - riportante i criteri e le modalità di attuazione - al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica per la sua



Regione Lombardia

LA GIUNTA

approvazione e per l'emanazione del conseguente decreto di impegno al finanziamento della misura;

- di demandare alla Direzione generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste l'approvazione con successivo provvedimento delle disposizioni attuative per l'erogazione dei contributi secondo i criteri riportati nel progetto approvato dal Ministero nonché dei conseguenti atti contabili;

CONSIDERATO che dalla attuazione delle sopra richiamate misure di rafforzamento nei tre macrosettori del PRIA vigente sono attese riduzioni delle emissioni già stimate, per ogni singola azione, all'interno dell'Allegato 3 del Piano stesso, approvato con la d.G.R. n. 449 del 2/8/2018;

CONSIDERATO che il pacchetto di misure di rafforzamento del PRIA vigente è stato sottoposto, in data 17 giugno 2024, ai soggetti partecipanti al Tavolo permanente con funzioni di consultazione istituzionale in materia di programmazione regionale per il risanamento della qualità dell'aria, di cui alle dd.G.R. n. 4444 del 28/3/2007 e n. 4993 del 5/7/2021;

VISTI gli Allegati da 1 a 5 predisposti dalla Direzione Ambiente e Clima e gli Allegati 6 e 7 predisposti dalla Direzione generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste, in coordinamento con le altre Direzioni generali coinvolte per gli ambiti di competenza;

RITENUTO che le direzioni generali coinvolte nei diversi ambiti portino avanti gli ulteriori approfondimenti tecnici delle misure discendenti dal recepimento del Decreto-legge n. 69/2023 non ancora attuate con il presente provvedimento;

DATO ATTO che le misure di cui agli allegati 4 e 7 saranno attuate con risorse ministeriali, a seguito dei relativi atti di impegno conseguenti dalla approvazione dei progetti;

VISTI:

- la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale";
- i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura e in particolare la d.G.R. n. 628 del 13 luglio 2023 che ha approvato il nuovo assetto organizzativo della Giunta regionale;
- il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII Legislatura, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale del 20.6.2023 n. 42/2023 e in



Regione Lombardia

LA GIUNTA

particolare l'obiettivo strategico 5.1.5 - "Migliorare la qualità dell'aria e ridurre le emissioni";

Richiamate integralmente le premesse;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di dare attuazione alle disposizioni di cui d.G.R. n. 1754 del 15/01/2024 approvando il pacchetto di misure attuative e rafforzative del PRIA vigente negli ambiti di intervento maggiormente responsabili delle emissioni individuati dal piano stesso in "Attività agricole e forestali", "Energia e impianti industriali", "Trasporti strada e mobilità", come di seguito sintetizzato

N°	DENOMINAZIONE SINTETICA MISURA	AZIONE PRIA	MACROSETTORE	DG COMPETENTE	ENTRATA IN VIGORE	ALLEGATO N°
1	Limitazioni permanenti della circolazione dei veicoli inquinanti	TP-1n "Veicoli privati commerciali e per il trasporto persone"	Trasporti strada e mobilità	Ambiente e Clima	1° ottobre 2024	1
2	Soglie chilometriche del servizio MoVe-In	TP-3n "Miglioramento dell'utilizzo dei veicoli"	Trasporti strada e mobilità	Ambiente e Clima	1° ottobre 2024	2
3	Misure temporanee	TP-7n "Misure temporanee"	Trasporti strada e mobilità	Ambiente e Clima	1° ottobre 2024	3
4	Progetto "Strade verdi"	TP-2n "Azioni per la mobilità sostenibile in ambito urbano"	Trasporti strada e mobilità	Ambiente e Clima	a seguito di approvazione del Ministero competente	4
5	Disciplina degli abbruciamenti di materiali vegetali	ES-2n "Combustioni all'aperto"	Energia e impianti industriali	Ambiente e Clima	immediata	5
6	Riduzione del periodo di accensione degli impianti termici	EE-1n "Efficientamento degli impianti termici civili";	Energia e impianti industriali	Ambiente e Clima/Comuni	immediata	//
7	controlli degli impianti termici civili	EE-1n "Efficientamento degli impianti termici civili";	Energia e impianti industriali	Ambiente e Clima	immediata	//
8	Emanazione BAT (Best Available Technology) per le autorizzazioni AIA	EI-1n "Impianti soggetti ad AIA"	Energia e impianti industriali	Ambiente e Clima	Entro un anno	//
9	Approvazione allegati tecnici per le attività in deroga	EI-2n "Impianti non soggetti ad AIA"	Energia e impianti industriali	Ambiente e Clima	Entro un anno	// 11



Regione Lombardia

LA GIUNTA

10	Disposizioni per la copertura degli stoccaggi e per la distribuzione degli effluenti zootecnici	AA-2n "Stoccaggio degli effluenti di allevamento" e AA-3n "Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento"	"Attività agricole e forestali"	Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste	immediata	6
11	Misura di incentivazione per la riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole	AA-2n "Stoccaggio degli effluenti di allevamento" e AA-3n "Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento"	"Attività agricole e forestali"	Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste	a seguito di approvazione del Ministero competente	7

- di approvare l'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, che aggiorna il regime regionale delle limitazioni permanenti all'utilizzo dei veicoli più inquinanti introducendo nello specifico nuove limitazioni per veicoli di classe Euro 5/V diesel, andando ad attuare nello specifico l'azione PRIA TP-1n "Veicoli privati commerciali e per il trasporto persone";
- di disporre che l'Allegato 1 entri in vigore dal 1° ottobre 2024, andando a modificare e a sostituire da tale data le disposizioni definite dall'Allegato 1 della d.G.R n. 1008 del 25/09/2023;
- di approvare l'Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto, che definisce le soglie annuali chilometriche per i veicoli Euro 5/V diesel e aggiorna in riduzione le soglie chilometriche annuali assegnate al servizio Move-In per ogni categoria e classe di veicolo limitato, andando ad integrare nello specifico l'azione PRIA TP-3n "Miglioramento dell'utilizzo dei veicoli";
- di disporre che l'Allegato 2 entri in vigore dal 1° ottobre 2024, andando a modificare e a sostituire da tale data le disposizioni definite dall'Allegato 2 della d.G.R n. 1008 del 25/09/2023;

COMUNE DI RHO
Protocollo Arrivo N. 59924/2024 del 20-09-2024
Allegato 1 - Class. 6.9 - Copia del Documento Firmato Digitalmente



Regione Lombardia

LA GIUNTA

6. di approvare l'Allegato 3, parte integrante e sostanziale del presente atto, che aggiorna i criteri per l'individuazione e la gestione delle situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti in atmosfera prevedendo l'anticipo dell'attivazione delle misure temporanee di 1° livello, andando a rafforzare nello specifico l'azione PRIA TP-7n "Misure temporanee";
7. di disporre che l'Allegato 3 entri in vigore dal 1° ottobre 2024, andando a modificare e a sostituire da tale data le disposizioni definite dall'Allegato 3 della d.G.R n. 1008 del 25/09/2023;
8. di approvare l'Allegato 4, parte integrante e sostanziale del presente atto, che definisce il progetto - comprensivo dei criteri e delle modalità di attuazione - della misura di incentivazione denominata "Strade verdi" per la realizzazione di progetti comunali di riqualificazione di aree urbane volti a ridurre l'esposizione dei soggetti più vulnerabili all'inquinamento di prossimità e al risollevarimento delle polveri generato dal transito dei veicoli andando ad integrare nello specifico l'azione PRIA TP-2n "Azioni per la mobilità sostenibile in ambito urbano";
9. di trasmettere l'Allegato 4 al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica per la sua approvazione e per l'emanazione del conseguente decreto di impegno al finanziamento della misura;
10. di assegnare conseguentemente alla misura "Strade verdi" di cui all'Allegato 4 una dotazione finanziaria complessiva pari a € 10.180.000 sul triennio 2025/2027 - ripartita in € 3.054.000 per l'annualità 2025, in € 4.105.000 per l'annualità 2026 e in € 3.021.000 per l'annualità 2027 - che sarà finanziata con le risorse statali di cui al citato decreto n. 412 del 18/12/2020 e i cui capitoli di entrata e spesa vincolati, saranno istituiti con apposito provvedimento a seguito di emanazione del decreto di impegno ministeriale;
11. di demandare, subordinatamente alla approvazione del progetto e del decreto di impegno da parte del Ministero competente, al Dirigente della Struttura Aria della Direzione generale Ambiente e Clima l'adozione del bando attuativo secondo i criteri riportati in Allegato 4 nonché dei conseguenti atti contabili;

COMUNE DI RHO
Protocollo Arrivo N. 59924/2024 del 20-09-2024
Allegato 1 - Class. 6.9 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente



Regione Lombardia

LA GIUNTA

12. di approvare l'Allegato 5, parte integrante e sostanziale del presente atto, che, in attuazione dell'art. 10 del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, dell'art. 182-comma 6 bis-del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'art. 18 bis della legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24, disciplina le pratiche di raggruppamento e di abbruciamento dei materiali vegetali nel luogo di produzione nei Comuni la cui quota altimetrica risulti inferiore a trecento metri sul livello del mare, andando ad integrare nello specifico l'azione PRIA ES-2n "Combustioni all'aperto";
13. di disporre che l'Allegato 5 entri in vigore dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURL, andando a modificare e a sostituire da tale data le disposizioni definite dall'Allegato 3 della d. G.R. n. 7095/2017;
14. di dare indicazione ai Sindaci affinché si avvalgano della facoltà, assegnata dall'art. 5 del DPR n. 74/2013 e ribadita dalla d.G.R. n. 3502/2020, di assumere ordinanze di modifica del periodo di accensione degli impianti termici di climatizzazione alimentati a combustibile fossile, prevedendone una riduzione di 14 giorni complessivi – realizzata tramite il posticipo di 7 giorni della data di inizio e l'anticipo di 7 giorni della data di fine esercizio -, rispetto alle date previste per la zona climatica E del territorio regionale, in corrispondenza di situazioni meteoclimatiche che ne giustifichino l'applicazione, anche sulla base del bollettino previsionale meteorologico messo a disposizione da ARPA, andando così ad integrare nello specifico l'azione PRIA EE-1n "Efficientamento degli impianti termici civili";
15. di stabilire che le modalità attuative della procedura di evidenza pubblica previste dall'art. 21 della legge regionale n. 4/2023 siano adottate successivamente e in conseguenza agli esiti del monitoraggio del sistema dei controlli degli impianti termici attuato dagli enti preposti nella stagione termica 2024/2025, avviato presso tutti gli enti competenti con comunicazione del 30/05/2024 prot. T1.2024.0058265, andando così ad integrare nello specifico l'azione PRIA EE-1n "Efficientamento degli impianti termici civili";
16. di stabilire che l'approvazione degli specifici documenti di indirizzo finalizzati all'applicazione delle BAT (*Best Available Technology*) nei procedimenti di riesame delle Autorizzazioni Integrate Ambientali esistenti o di rilascio di nuove autorizzazioni, con l'obiettivo di ridurre le emissioni degli inquinanti più



Regione Lombardia

LA GIUNTA

critici per la qualità dell'aria derivanti dagli impianti industriali, avvenga entro un anno dall'entrata in vigore del presente provvedimento, andando così ad integrare nello specifico l'azione PRIA EI-1n "Impianti soggetti ad AIA";

17. di demandare ai competenti uffici della Direzione Generale Ambiente e Clima l'emanazione degli allegati tecnici per tutte le attività in deroga definite dalla d.G.R. n. 983/2018 entro un anno dall'entrata in vigore del presente provvedimento, andando così ad integrare nello specifico l'azione PRIA EI-2n "Impianti non soggetti ad AIA";
18. di approvare l'Allegato 6, parte integrante e sostanziale del presente atto, che individua disposizioni relative alla copertura degli stoccaggi e alle tecniche di distribuzione degli effluenti zootecnici con efficienza di riduzione delle emissioni variabile in funzione dei quantitativi annuali di azoto escreto, andando ad attuare nello specifico le azioni PRIA AA-2n "Stoccaggio degli effluenti di allevamento" e AA-3n "Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento";
19. di disporre che l'Allegato 6 entri in vigore dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURL;
20. di approvare l'Allegato 7, parte integrante e sostanziale del presente atto, che definisce il progetto - comprensivo dei criteri e delle modalità di attuazione - della misura di incentivazione denominata "Azione regionale volta alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole" per la realizzazione di interventi finalizzati ad una gestione sostenibile degli effluenti di allevamento andando ad integrare nello specifico le azioni PRIA AA-2n "Stoccaggio degli effluenti di allevamento" e AA-3n "Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento";
21. di trasmettere l'Allegato 7 al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica per la sua approvazione e per l'emanazione del conseguente decreto di impegno al finanziamento della misura;
22. di prevedere per l'attuazione della misura "Azione regionale volta alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole" di cui all'Allegato 7 una dotazione finanziaria complessiva pari a € 15.000.000 sul triennio



Regione Lombardia

LA GIUNTA

2024/2026 che sarà finanziata con le risorse statali di cui al citato decreto n. 412 del 18/12/2020 e i cui capitoli entrata e spesa vincolati, saranno istituiti con apposito provvedimento a seguito di emanazione del decreto di impegno ministeriale;

23. di demandare, subordinatamente alla approvazione del progetto e del decreto di impegno da parte del Ministero competente, alla Direzione generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste l'approvazione con successivo provvedimento delle disposizioni attuative per l'erogazione dei contributi secondo i criteri riportati in Allegato 7 nonché dei conseguenti atti contabili;
24. di trasmettere il presente atto al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;
25. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul proprio sito istituzionale www.regione.lombardia.it anche ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013.

IL SEGRETARIO
FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

COMUNE DI RHO
Protocollo Arrivo N. 59924/2024 del 20-09-2024
Allegato 1 - Class. 6.9 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

MODALITÀ DI LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELL'UTILIZZO DEI VEICOLI PIÙ INQUINANTI IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE N. 24/2006, DEL PIANO REGIONALE DEGLI INTERVENTI PER LA QUALITÀ DELL'ARIA (PRIA) E DEGLI ACCORDI DI BACINO PADANO - AZIONE PRIA TP-1n "Veicoli privati commerciali e per il trasporto persone"

Il presente allegato modifica e sostituisce, a far data dal **1° ottobre 2024**, le disposizioni inerenti alla circolazione dei veicoli definiti dall'Allegato 1 della d.G.R n. 1008 del 25/09/2023.

A) Misure strutturali permanenti relative alla circolazione veicolare

A1) autoveicoli (ai sensi dell'art. 47 del D. Lgs. n.285/92, Codice della Strada) ad esclusione dei veicoli di categoria M3 di tipo urbano, interurbano e suburbano utilizzati per il TPL

Le limitazioni della circolazione e dell'utilizzo dei veicoli si applicano nelle giornate **dal lunedì al venerdì**, escluse quelle festive infrasettimanali, **dalle ore 7,30 alle ore 19,30**, dal **1° gennaio al 31 dicembre** di ogni anno per i seguenti autoveicoli:

- non omologati ai sensi di alcuna direttiva europea per ogni tipo di alimentazione (autoveicoli di classe **"Euro 0 benzina, metano, GPL o diesel"**);
- omologati ai sensi delle direttive 91/441/CEE, 91/542/CEE riga A oppure 93/59/CEE per ogni tipo di alimentazione (autoveicoli di classe **"Euro 1/I benzina, metano, GPL o diesel"**);
- omologati ai sensi delle direttive 91/542/CEE riga B, 94/12/CE, 96/1/CE, 96/44/CE, 96/69/CE, oppure 98/77/CE e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe **"Euro 2/II diesel"**);
- omologati ai sensi delle direttive 98/69/CE, 98/77/CE fase A, 99/96/CE, 99/102/CE fase A, 2001/1/CE fase A, 2001/27/CE, 001/100/CE fase A, 2002/80/CE fase A, 2003/76/CE fase A e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe **"Euro 3/III diesel"**);
- omologati ai sensi delle direttive 98/69/CE B, 98/77/CE rif. 98/69/CE B, 1999/96 CE B, 1999/102 CE B rif. 98/69/CE B, 2001/1 CE rif. 98/69 CE B, 2001/27 CE rif. 99/96 CE riga B1, 2001/100 CE B, 2002/80 CE B, 2003/76 CE B, 2005/55/CE B1, 2006/51/CE rif. 2005/55/CE B1, 2006/81 CE rif. 2005/55 CE B1, 2006/96/CE B, 2008/74/CE rif. 2005/55/CE B1, 2008/74/CE rif. 2005/55/CE B1 (con disp. antiparticolato) e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe **"Euro 4/IV diesel"**).

Sono disposte le ulteriori limitazioni della circolazione e dell'utilizzo nelle giornate **dal lunedì al venerdì**, escluse quelle festive infrasettimanali, **dalle ore 7,30 alle ore 19,30**, dal **1° gennaio al 31 dicembre** di ogni anno per gli autoveicoli di classe ambientale **Euro 5/V diesel**, individuati come di seguito:

- omologati ai sensi delle direttive 2005/55/CE B2 - 2006/51/CE rif. 2005/55/CE B2 oppure Riga C - 1999/96/CE fase III oppure Riga B2 o C - 2001/27/CE Rif. 1999/96 Riga B2 oppure Riga C - 2005/78/CE Rif 2005/55 CE Riga B2 oppure riga C - 2006/81 CE rif. 2005/55 CE riga B2 - 2006/81 CE rif. 2005/55 CE riga C – Reg 715/2007*692/2008 (Euro 5 A e 5 B) - 2008/74/CE rif. 2005/55/CE riga B2 - 2008/74/CE rif. 2005/55/CE riga B2 - 2008/74/CE rif. 2005/55/CE riga B2 - Reg 134/2014 - Reg 136/2014 - Reg 143/2013 –

Reg 195/2013 - Reg 2015/45 – Reg 630/2012 – Reg 459/2012 – Reg 2016/427 – Reg 2016/646 e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe “**Euro 5/IV diesel**”),

in base al seguente calendario di avvio:

- per gli autoveicoli di **categoria M1 (autovetture)**: dal **1° ottobre 2025**;
- per gli autoveicoli di **categoria M2** (adibiti al trasporto di persone aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 tonn) e **N1 e N2** (autoveicoli adibiti al trasporto di merci fino a 12 tonn): dal **1° ottobre 2026**;
- per tutti gli altri autoveicoli (**cat. N3 e M3**): dal **1° ottobre 2027**.

A2) motoveicoli e ciclomotori (ai sensi dell’art. 47 del D. Lgs. n.285/92, Codice della Strada) **a due tempi**

Le limitazioni della circolazione e dell’utilizzo di tali veicoli si applicano:

- in tutte le giornate della settimana (dal lunedì alla domenica) a tutte le ore del giorno (24 ore su 24) **permanentemente** tutto l’anno (dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno) per i motoveicoli e ciclomotori a due tempi di **classe Euro 0**;
- nelle giornate **dal lunedì al venerdì**, escluse quelle festive infrasettimanali, **dalle ore 7,30 alle ore 19,30**, dal **1° ottobre al 31 marzo** di ogni anno per i motoveicoli e ciclomotori a due tempi di **classe Euro 1**.

A3) autobus di categoria M3 (ai sensi dell’art. 47 del D. Lgs. n.285/92, Codice della Strada) **di tipo urbano, interurbano e suburbano utilizzati per il Trasporto Pubblico Locale (TPL)**

Le limitazioni della circolazione e dell’utilizzo di tali veicoli si applicano in tutte le giornate della settimana (dal lunedì alla domenica) a tutte le ore del giorno (24 ore su 24) **permanentemente** tutto l’anno (dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno) per i veicoli:

- non omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE e direttive successive e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe “**Euro 0 diesel**”);
- omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE riga A e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe “**Euro 1/I diesel**”);
- omologati ai sensi delle direttive 91/542/CEE e 96/1/CE riga B e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe “**Euro 2/II diesel**”);

Tali limitazioni regionali sono state integrate dalle disposizioni nazionali che - dal 1° gennaio 2024 - vietano la circolazione dei veicoli di categoria **M2 e M3**, adibiti a servizi di Trasporto Pubblico Locale, alimentati a **benzina o gasolio** fino alla classe ambientale **Euro 3/III** compresa (articolo 4, comma 3-bis, del DL 10 settembre 2021, n. 121).

B) Ambito di applicazione

Le limitazioni si applicano:

- relativamente agli autoveicoli **Euro 0 benzina, metano, GPL e diesel, Euro 1/I benzina, metano, GPL e diesel, Euro 2/II diesel** nei Comuni **appartenenti alle Fasce 1 e 2**, come definite dalla d.G.R. n. 2578/14;
- relativamente agli autoveicoli **Euro 3/III diesel** nelle aree urbane dei Comuni **appartenenti alla Fascia 1 e alla Fascia 2**, come definite dalla d.G.R. n. 2578/14;
- relativamente agli autoveicoli **Euro 4/IV diesel** nelle aree urbane dei Comuni **appartenenti alla Fascia 1** e dei Comuni con popolazione superiore a **30.000 abitanti appartenenti alla Fascia 2**, come definite dalla d.G.R. n. 2578/14;

- relativamente agli autoveicoli **Euro 5/V diesel** nelle aree urbane dei Comuni **appartenenti alla Fascia 1** e dei Comuni con popolazione superiore a **30.000 abitanti appartenenti alla Fascia 2**, come definite dalla d.G.R. n. 2578/14;
- relativamente ai **motoveicoli e ciclomotori a due tempi Euro 0 a tutto il territorio regionale**;
- relativamente ai **motoveicoli e ciclomotori a due tempi Euro 1** nei Comuni **appartenenti alla Fascia 1**;
- relativamente agli **autobus di categoria M3** adibiti a TPL **a tutto il territorio regionale**.

Il fermo della circolazione dei veicoli si applica, ai sensi dell'art.13, comma 3, della l.r. 24/06, all'intera rete stradale ricadente nelle aree urbane dei Comuni interessati, con l'esclusione:

b1) delle autostrade;

b2) delle strade di interesse regionale R1, come individuate dalla classificazione funzionale definita ai sensi della l.r. 9/2001, art. 3, con DGR 7/19709 del 3 dicembre 2004 e successivi aggiornamenti, comprese le varianti stradali alle stesse entrate in esercizio nel frattempo;

b3) dei tratti di collegamento tra strade cui ai precedenti punti b1) e b2), gli svincoli autostradali ed i parcheggi posti in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici ricadenti all'interno della zona oggetto del presente ambito di applicazione.

L'individuazione delle tratte di collegamento di cui al precedente punto b3) sarà effettuata dai Comuni interessati, pubblicata sul proprio sito istituzionale e trasmessa a Regione Lombardia.

Le limitazioni dovranno essere segnalate con idonea cartellonistica in conformità a quanto previsto dal Codice della Strada.

In assenza della perimetrazione del centro abitato e della apposizione della prevista segnaletica da parte del Comune le limitazioni si applicano all'intero territorio comunale.

C) Limitazione chilometrica MOVE-IN

In alternativa alle limitazioni permanenti temporali stabilite su fasce orarie e giornaliere di cui al punto A) è confermata la **limitazione chilometrica Move-In** alla circolazione dei veicoli più inquinanti monitorata attraverso il conteggio totale dei km percorsi dal veicolo in qualsiasi fascia oraria e tipologia di asse stradale, all'interno di una soglia massima di km/anno, stabilita in base alla tipologia e alla classe ambientale del veicolo. L'adesione al servizio Move-In – disciplinato dalle dd.G.R. n. 1318 del 25/02/2019, n. 1396 del 18/03/2019, n. 2055 del 31/07/2019, n. 3606 del 28/09/2020, n. 4173 del 30/12/2020, n. 6545 del 20/06/2022, n. 6661 del 11/07/2022 e n. 1008/2023 - comporta l'impegno, da parte del proprietario del veicolo, al rispetto della soglia dei chilometri assegnati su base annuale. Il raggiungimento di tale soglia determina l'impossibilità di ulteriore utilizzo del veicolo (in qualsiasi fascia oraria e in qualsiasi giornata) fino al completamento dell'anno di validità del servizio, a fronte della possibilità di incorrere nelle sanzioni previste. L'assegnazione delle soglie chilometriche annuali Move-In è riportata in Allegato 2 al presente provvedimento.

D) Esclusione dalle limitazioni alla circolazione

Sono esclusi dal fermo della circolazione, ai sensi dell'art. 13, comma 4, della l.r. 24/06, i seguenti veicoli:

- veicoli elettrici leggeri da città, veicoli ibridi e multimodali, micro-veicoli elettrici ed elettroveicoli ultraleggeri;
- veicoli muniti di impianto, anche non esclusivo, alimentato a gas naturale o gpl, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione, individuati nei soli veicoli di classe emissiva pari o superiore ad Euro 2/II;

- i veicoli alimentati a gasolio, dotati di efficaci sistemi di abbattimento sia delle polveri sottili sia degli altri inquinanti, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione, omologati ai sensi della vigente normativa. Per efficace sistema di abbattimento sia delle polveri sottili sia degli altri inquinanti si intende un sistema in grado di garantire nelle condizioni di guida reali (RDE) valori di emissione di polveri e di NOx pari o inferiori a quelli previsti per i veicoli appartenenti alla classe ambientale Euro 6 D/ Euro VI alimentati a gasolio. Tenuto conto della rilevanza delle emissioni di ossidi di azoto (sia per le concentrazioni di NO2, sia per la formazione di particolato secondario) non sono più considerati efficaci, ai sensi delle disposizioni della LR 24/2006, i sistemi di abbattimento delle sole polveri a partire dal 1° ottobre 2023 per le autovetture (cat. M1) e a partire dal 1° ottobre 2024 per tutti i veicoli;
- i veicoli di interesse storico o collezionistico ai sensi dell'articolo 60, comma 4, del d.lgs. 285/1992 e i veicoli con più di vent'anni e dotati dei requisiti tecnici previsti dall'articolo 215 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in possesso di un documento di riconoscimento redatto secondo le norme del Codice tecnico internazionale della Fédération Internationale des Véhicules Anciens (FIVA), rilasciato da associazioni di collezionisti di veicoli storici iscritte alla FIVA o da associazioni in possesso di equipollente riconoscimento regionale;
- veicoli classificati come macchine agricole di cui all'art. 57 del d.lgs. 285/92;
- motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro tempi anche se omologati precedentemente alla direttiva n. 97/24/CEE del Parlamento Europeo e del consiglio del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote, cosiddetti Euro 0 o pre Euro 1;
- veicoli con particolari caratteristiche costruttive o di utilizzo a servizio di finalità di tipo pubblico o sociale, di seguito specificati:
 - veicoli, motoveicoli e ciclomotori della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria, della Guardia di Finanza, delle Forze Armate, del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della Croce Rossa Italiana, dei corpi e servizi di Polizia municipale e provinciale, della Protezione Civile e del Corpo Forestale;
 - veicoli di pronto soccorso sanitario;
 - scuola bus e mezzi di trasporto pubblico locale (TPL) – fatto salvo quanto già disciplinato per i veicoli di categoria M3 adibiti a servizi di TPL;
 - veicoli muniti del contrassegno per il trasporto di portatori di handicap ed esclusivamente utilizzati negli spostamenti del portatore di handicap stesso;
 - veicoli utilizzati per servizi di assistenza ai portatori di handicap, muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco o suo delegato;
 - autovetture targate CD (Corpo Diplomatico) e CC (Corpo Consolare);
- veicoli con prenotazione della visita di revisione, al solo fine di recarsi alla stessa prescritta revisione e nel rispetto della normativa statale in materia di circolazione stradale.

E) Deroghe dalle limitazioni alla circolazione

Sono altresì derogati dal fermo della circolazione, ai sensi dell'art.13 della l.r. 24/06, i seguenti veicoli:

- veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, che svolgono servizi manutentivi di emergenza;
- veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica;
- veicoli con a bordo almeno tre persone (car pooling);
- veicoli delle autoscuole utilizzati per le esercitazioni di guida e per lo svolgimento degli esami per il conseguimento delle patenti C, CE, D, DE, C1, C1E, D1, D1E e BE ai sensi dell'art. 116 del Decreto legislativo 285/1992.

F) Sospensione del provvedimento

La sospensione del provvedimento di fermo della circolazione potrà essere disposta per effetto del verificarsi di eventi imprevisti ed eccezionali a carattere meteo-climatico e sociale – quali gli scioperi del Trasporto Pubblico Locale.

G) Controlli e sanzioni

A norma dell'articolo 13, comma 6, della l.r. 24/06, i controlli sul rispetto delle limitazioni alla circolazione dei veicoli sono effettuati dai soggetti che svolgono servizi di polizia stradale e l'irrogazione delle relative sanzioni amministrative pecuniarie, in caso di accertamento delle violazioni, interviene ai sensi dell'articolo 27, comma 11 della l.r. 24/06. I proventi delle sanzioni spettano ai Comuni nel cui territorio è stata accertata la violazione ai sensi dell'articolo 27, comma 18 bis, della l.r. 24/06.

Per l'attuazione di controlli del rispetto delle limitazioni attraverso l'utilizzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento automatico i Comuni si conformano a quanto previsto dal Codice della Strada.

Allegato 2 – d.G.R. n. del

INDIVIDUAZIONE DELLE SOGLIE CHILOMETRICHE ANNUALI ASSEGNABILI CON IL SERVIZIO MOVE-IN E DEI CHILOMETRI AGGIUNTIVI RELATIVI AL PARAMETRO DI ECOGUIDA - AZIONE PRIA TP-3n “Miglioramento dell'utilizzo dei veicoli”

Il presente allegato modifica e sostituisce, a far data dal **1° ottobre 2024**, le disposizioni inerenti all'individuazione delle soglie chilometriche annuali assegnabili con il servizio MoVe-In definite dall'Allegato 3 della d.G.R n. 1008 del 25/09/2023.

1. INDIVIDUAZIONE DELLE SOGLIE ANNUALI CHILOMETRICHE E RELATIVO AMBITO DI APPLICAZIONE

Le **soglie** chilometriche annuali del servizio MoVe-In sono determinate per ogni categoria e classe emissiva di veicolo limitato nel rispetto del bilancio emissivo favorevole alla riduzione degli inquinanti emessi rispetto agli scenari di riduzione identificati dal Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria (PRIA).

La soglia dei chilometri può essere **rideterminata annualmente** in base agli scenari di limitazione valutati dal PRIA. Ulteriori chilometri potranno essere stabiliti dalla Giunta Regionale per i veicoli già oggetto di previgenti deroghe alle limitazioni della circolazione.

<i>Percorrenze annuali massime consentite nelle aree con limitazioni della circolazione</i>	Ambito di applicazione	Cat. M1, M2 (km/anno)	Cat. N1, N2 (km/anno)	Cat. M3, N3 (km/anno)
EURO 0 (ogni alimentazione)	Area 1 e 2	800	1600	1600
EURO 1/I (ogni alimentazione)	Area 1 e 2	1600	3200	3200
EURO 2/II (gasolio)	Area 1 e 2	3200	4800	4800
EURO 3/III (gasolio)	Area 1 e 2	5600	7200	7200
EURO 4/IV (gasolio)	Area 1	6400	8000	8000
EURO 5/V (gasolio)*	Area 1	10000	12000	12000

* in base al calendario di entrata in vigore delle limitazioni per le diverse categorie:

- per gli autoveicoli di categoria M1 (autovetture): dal 1° ottobre 2025;
- per gli autoveicoli di categoria M2 (adibiti al trasporto di persone aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 tonn) e N1 e N2 (autoveicoli adibiti al trasporto di merci fino a 12 tonn): dal 1° ottobre 2026;
- per tutti gli altri autoveicoli (cat. N3 e M3): dal 1° ottobre 2027.

Le nuove soglie si applicano alle nuove adesioni e ai rinnovi che avvengono a partire dal **1° ottobre 2024**.

Le categorie richiamate corrispondono a quelle individuate dall'art.47 del D. Lgs. n.285/92 - Codice della Strada – e in particolare:

- categoria M1: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente;
- categoria M2: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t;
- categoria N1: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t;
- categoria N2: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t;
- categoria M3: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t;
- categoria N3: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 t;

Le **aree geografiche** 1 e 2 sono così identificate:

Area 1:

- agglomerati di Milano, Brescia e Bergamo;
- capoluoghi di provincia della bassa pianura (Pavia, Lodi, Cremona e Mantova) e relativi Comuni di cintura appartenenti alla zona A definita in d.G.R. 2605/11;
- Comuni della Fascia 2 aventi più di 30.000 abitanti (Varese, Lecco, Vigevano, Abbiategrasso e S. Giuliano Milanese).

Area 2: tutta la zona A definita in d.G.R. 2605/11 ad esclusione dei comuni inclusi in Area A1.

2. INDIVIDUAZIONE DEI CHILOMETRICI AGGIUNTIVI RELATIVI A PARAMETRI DI ECOGUIDA

La limitazione chilometrica MoVe-In prevede la possibilità di premiare comportamenti di guida del veicolo attribuendo chilometri aggiuntivi nei seguenti casi:

- Percorrenza su strade extraurbane
- Percorrenza su autostrade con velocità compresa tra 70 km/h e 110 km/h
- Stile di guida ecologico su strade urbane

L'assegnazione di chilometri aggiuntivi si fonda sulle seguenti considerazioni:

- percorrere chilometri in aree extraurbane produce impatti emissivi minori in relazione anche alla presenza di un minor numero di persone esposte rispetto ai potenziali impatti generati in area urbana;
- mantenere una velocità in autostrada all'interno del *range* individuato consente di minimizzare le emissioni dei veicoli;
- uno stile di guida ecologico che elimina le brusche accelerazioni consente di contenere i picchi emissivi.

Per tali ragioni per ogni chilometro percorso nelle Aree 1 e 2 - che viene sottratto al quantitativo totale assegnato - è possibile aggiungere una frazione di chilometro aggiuntivo da poter percorrere, quantificato come segue:

- **0,2 km** per ogni chilometro percorso su strade **extraurbane**
- **0,2 km** per ogni chilometro percorso su **autostrade** con velocità compresa tra 70 km/h e 110 km/h
- **0,1 km** per ogni chilometro percorso su strade **urbane** con uno stile di **guida ecologico** (ecoguida)

L'individuazione delle tratte extraurbane e delle autostrade, ricadenti all'interno delle Aree A1 e A2, è individuata sulla base della cartografia specifica messa a disposizione da Regione ai fornitori dei servizi telematici TSP per la calibrazione dei dati trasmessi dalle *black box*.

Il parametro di ecoguida nelle tratte urbane si basa invece sul mantenimento di uno stile di guida che non registri accelerazioni superiori a **2 m/s²** per ogni chilometro percorso in strada urbana, individuato sulla base di studi specifici.

Ogni giorno, pertanto, il saldo complessivo dei chilometri ancora disponibili si aggiorna sottraendo quelli percorsi nelle Aree 1 e 2 e aggiungendo i chilometri maturati sempre nelle stesse aree. I chilometri aggiuntivi concessi non generano ulteriori chilometri aggiuntivi.

CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE E LA GESTIONE DELLE SITUAZIONI DI PERDURANTE ACCUMULO DEGLI INQUINANTI IN ATTUAZIONE DEGLI ACCORDI DI BACINO PADANO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA - AZIONE PRIA TP-7n "Misure temporanee"

Il presente allegato modifica e sostituisce, a far data dal **1° ottobre 2024**, le disposizioni definite dall'Allegato 3 della d.G.R n. 1008 del 25/09/2023.

A. LE PROCEDURE DI ATTIVAZIONE DELLE MISURE TEMPORANEE OMOGENEE

Le procedure per l'attivazione di misure temporanee, omogenee nelle quattro Regioni del bacino padano, al verificarsi di condizioni di accumulo e di aumento delle concentrazioni degli inquinanti, correlate all'instaurarsi di condizioni meteo sfavorevoli alla loro dispersione, sono riportate nella tabella sottostante. Si è individuato il PM10 quale inquinante da monitorare ai fini della costruzione delle procedure in quanto è l'inquinante più rappresentativo dei fenomeni di inquinamento secondario in ragione della sua natura chimico-fisica. Tali procedure si applicano nel semestre invernale dal **1° ottobre al 31 marzo** dell'anno successivo.

LIVELLO di ALLERTA	MECCANISMO DI ATTIVAZIONE DELLE MISURE	SEMAFORO
NESSUNA ALLERTA	Nessun superamento misurato nella stazione di riferimento del valore limite di 50 µg/m3 della concentrazione di PM10 secondo le persistenze di cui ai punti successivi.	VERDE
PRIMO LIVELLO	Attivato dopo due giorni consecutivi di superamento misurato nella stazione di riferimento del valore di 50 µg/m3 della concentrazione di PM10, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui due giorni antecedenti. Le misure temporanee, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì), restano in vigore fino al giorno di controllo successivo.	ARANCIO
SECONDO LIVELLO	Attivato dopo il settimo giorno consecutivo di superamento misurato nella stazione di riferimento del valore limite di 50 µg/m3 della concentrazione PM10, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui sette giorni antecedenti. Le misure temporanee, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e	ROSSO

	venerdì), restano in vigore fino al giorno di controllo successivo.	
NON ATTIVAZIONE DEL LIVELLO SUCCESSIVO A QUELLO IN VIGORE	Se nelle giornate di controllo di lunedì e giovedì l'analisi dei dati della stazione di riferimento porta ad una variazione in aumento del livello esistente (ovvero da verde ad arancio e da arancio a rosso), ma le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso e per il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti, il nuovo livello non si attiva e rimane valido il livello in vigore fino alla successiva giornata di controllo.	
CONDIZIONI DI RIENTRO AL LIVELLO VERDE (NESSUNA ALLERTA)	Il rientro da un livello di criticità qualunque esso sia (arancio o rosso) avviene se, sulla base della verifica effettuata quotidianamente sui dati delle stazioni di riferimento, si realizza una delle due seguenti condizioni: 1) si osservano due giorni consecutivi di concentrazione misurata al di sotto del valore limite di 50 µg/m ³ ; 2) la concentrazione del giorno precedente il giorno di controllo è misurata al di sotto del valore limite di 50 µg/m ³ e le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria non prevedano per il giorno in corso ed il giorno successivo condizioni favorevoli all'accumulo degli inquinanti. Il rientro al livello verde ha effetto a partire dal giorno successivo a quello di controllo.	

Nella procedura descritta si intende per concentrazione di PM10 la media aritmetica giornaliera, su base provinciale, dei valori registrati dalle stazioni di rilevamento attive con dati disponibili appartenenti al programma di valutazione, posizionate sul territorio delle singole province lombarde con esclusione delle stazioni classificate come industriali e delle stazioni poste in zona C – di montagna e in zona D – fondovalle. Le province interessate dal presente allegato sono pertanto quelle di Milano, Monza e Brianza, Varese, Como, Lecco, Bergamo, Brescia, Pavia, Lodi, Cremona e Mantova.

Le misure temporanee si attivano con articolazione **provinciale** nei territori interessati in caso di superamento continuativo del limite giornaliero per il PM10 (50 µg/m³) riportato nella tabella precedente. Tale superamento continuativo determina, dunque, l'attivazione delle misure **in tutti i Comuni della provincia** interessata dal superamento con una articolazione territoriale descritta al successivo punto C).

I dati monitorati e validati da ARPA Lombardia sono messi a disposizione quotidianamente da Regione Lombardia attraverso un applicativo informatico pubblicato sul sito istituzionale di Regione Lombardia: www.infoaria.regione.lombardia.it/.

L'applicativo riporta, in particolare, la media per provincia dei dati di PM10 rilevati, il numero di giorni di superamento del limite giornaliero, la mappa dei Comuni aderenti, lo stato di attivazione delle misure temporanee e il rientro nei limiti.

B. LE MISURE TEMPORANEE OMOGENEE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA ED IL CONTRASTO ALL'INQUINAMENTO LOCALE

Le misure temporanee omogenee sono articolate su **due livelli** in relazione alle condizioni di persistenza dello stato di superamento del valore di 50 µg/m³ della concentrazione di PM10 registrato dalle stazioni di rilevamento.

Le **misure temporanee omogenee di 1° livello** sono:

- b.1.** Limitazione all'utilizzo in ambito urbano dalle **7.30 alle 19.30** dei seguenti veicoli:
 - autoveicoli per il trasporto di persone e merci (di tutte le categorie M e N) di classe ambientale **Euro 0 e 1 alimentati a benzina o a gas** (metano o gpl) in modo esclusivo o bi-fuel;
 - autoveicoli per il trasporto di persone e merci (di tutte le categorie M e N) di classe ambientale **Euro 0, 1/I, 2/II, 3/III, 4/IV alimentati a gasolio** (diesel) in modo esclusivo o dual-fuel anche se dotati di dispositivo antiparticolato efficace;
- b.2.** Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 4 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal DM 186/2017;
- b.3.** Divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, etc...), di combustioni all'aperto anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco;
- b.4.** Introduzione del limite a 19°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali;
- b.5.** Divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;
- b.6.** Divieto di spandimento degli effluenti di allevamento, delle acque reflue, dei digestati, dei fertilizzanti e dei fanghi di depurazione in tutto il territorio provinciale interessato dall'attivazione del provvedimento e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare qualsivoglia deroga a tale divieto; sono sempre consentite le seguenti modalità di distribuzione delle sostanze sopra richiamate: iniezione e interrimento immediato, cioè contestuale alla distribuzione, anche con l'utilizzo in sequenza di più attrezzature contemporaneamente operanti sull'appezzamento; tali disposizioni saranno riportate nel Bollettino Nitrati emesso da Regione Lombardia in collaborazione con ERSAF (<https://www.ersaf.lombardia.it/agricoltura/gestione-sostenibile-dei-nitrati/bollettini-nitrati/>);
- b.7.** Invito ai soggetti preposti a introdurre agevolazioni tariffarie sui servizi locali di TPL e alla massima applicazione della modalità di lavoro agile per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche;
- b.8.** Potenziamento dei controlli con particolare riguardo al rispetto divieti di limitazione della circolazione veicolare, all' utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, alle combustioni all'aperto e al divieto di spandimento dei liquami.

Le misure temporanee omogenee **di 2° livello** (aggiuntive rispetto a quelle di 1° livello) sono:

- b.9.** Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 5 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal DM 186/2017;

In riferimento alla misura **b.1**, fatte salve le vigenti disposizioni comunali relative alle Zone a Traffico Limitato (ZTL) e alle modalità di carico-scarico, sono **esclusi** dal fermo della circolazione, ai sensi dell'art. 13, comma 4, della l.r. 24/06, i seguenti veicoli:

- veicoli elettrici leggeri da città, veicoli ibridi e multimodali, micro-veicoli elettrici ed elettroveicoli ultraleggeri;
- i veicoli di interesse storico o collezionistico ai sensi dell'articolo 60, comma 4, del d.lgs. 285/1992 e i veicoli con più di vent'anni e dotati dei requisiti tecnici previsti dall'articolo 215 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in possesso di un documento di riconoscimento redatto secondo le norme del Codice tecnico internazionale della Fédération Internationale des Véhicules Anciens (FIVA), rilasciato da associazioni di collezionisti di veicoli storici iscritte alla FIVA o da associazioni in possesso di equipollente riconoscimento regionale;
- veicoli classificati come macchine agricole di cui all'art. 57 del d.lgs. 285/92;
- motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro tempi anche se omologati precedentemente alla direttiva n. 97/24/CEE del Parlamento Europeo e del consiglio del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote, cosiddetti Euro 0 o pre Euro 1;
- veicoli con particolari caratteristiche costruttive o di utilizzo a servizio di finalità di tipo pubblico o sociale, di seguito specificati:
 - veicoli, motoveicoli e ciclomotori della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria, della Guardia di Finanza, delle Forze Armate, del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della Croce Rossa Italiana, dei corpi e servizi di Polizia municipale e provinciale, della Protezione Civile e del Corpo Forestale;
 - veicoli di pronto soccorso sanitario;
 - scuola bus e mezzi di trasporto pubblico locale (TPL) – fatto salvo quanto già disciplinato per i veicoli di categoria M3 adibiti a servizi di TPL;
 - veicoli muniti del contrassegno per il trasporto di portatori di handicap ed esclusivamente utilizzati negli spostamenti del portatore di handicap stesso;
 - veicoli utilizzati per servizi di assistenza ai portatori di handicap, muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco o suo delegato;
 - autovetture targate CD (Corpo Diplomatico) e CC (Corpo Consolare);
- veicoli con prenotazione della visita di revisione, al solo fine di recarsi alla stessa prescritta revisione e nel rispetto della normativa statale in materia di circolazione stradale.

Sono altresì **derogati** dal fermo della circolazione, ai sensi dell'art.13 della l.r. 24/06, i seguenti veicoli:

- veicoli speciali definiti dall'art. 54 lett. f), g) e n) del Codice della Strada;
- veicoli degli operatori del commercio ambulante aderenti ai servizi aggiunti Move-In secondo le modalità previste dai provvedimenti specifici vigenti;
- veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, che svolgono servizi manutentivi di emergenza;
- veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica;
- veicoli con a bordo almeno tre persone (car pooling);

- veicoli delle autoscuole utilizzati per le esercitazioni di guida e per lo svolgimento degli esami per il conseguimento delle patenti C, CE, D, DE, C1, C1E, D1, D1E e BE ai sensi dell'art. 116 del Decreto legislativo 285/1992.

C. AMBITO DI APPLICAZIONE

Le misure temporanee omogenee b.2, b.3, b.4, b.5, b.6, b.7, b.8 e b.9 si applicano a **tutti i Comuni del territorio provinciale** interessato dall'attivazione delle misure.

La misura **b.1** si applica ai Comuni (nelle rispettive aree urbane) con popolazione superiore a **30.000 abitanti appartenenti alle Fasce 1 e 2**, come definite dalla d.G.R. n. 2578/14, di seguito riportati in elenco (dati ISTAT aggiornati al 01/01/2023 demo.istat.it).

N	CODICE ISTAT	COMUNE	PROVINCIA	FASCIA	POPOLAZIONE 2023
1	15146	Milano	MILANO	1	1.354.196
2	17029	Brescia	BRESCIA	1	196.446
3	108033	Monza	MONZA E BRIANZA	1	121.799
4	16024	Bergamo	BERGAMO	1	119.534
5	13075	Como	COMO	1	83.184
6	12026	Busto Arsizio	VARESE	1	82.951
7	15209	Sesto S. Giovanni	MILANO	1	78.884
8	12133	Varese	VARESE	2	78.409
9	15077	Cinisello Balsamo	MILANO	1	74.528
10	19036	Cremona	CREMONA	1	70.637
11	18110	Pavia	PAVIA	1	70.636
12	18177	Vigevano	PAVIA	2	62.076
13	15118	Legnano	MILANO	1	59.941
14	12070	Gallarate	VARESE	1	52.811
15	15182	Rho	MILANO	1	50.299
16	20030	Mantova	MANTOVA	1	48.653
17	15166	Paderno Dugnano	MILANO	1	47.118
18	97042	Lecco	LECCO	2	46.871
19	15081	Cologno Monzese	MILANO	1	46.707
20	108028	Lissone	MONZA E BRIANZA	1	46.394
21	108039	Seregno	MONZA E BRIANZA	1	44.917
22	98031	Lodi	LODI	1	44.709
23	108023	Desio	MONZA E BRIANZA	1	41.463
24	15189	Rozzano	MILANO	1	41.240
25	13041	Cantù	COMO	1	39.715
26	15195	San Giuliano M.	MILANO	2	39.444
27	108019	Cesano Maderno	MONZA E BRIANZA	1	39.310
28	12119	Saronno	VARESE	1	38.442
29	15205	Segrate	MILANO	1	36.911
30	15027	Bollate	MILANO	1	36.204
31	15175	Pioltello	MILANO	1	36.061

32	108012	Brugherio	MONZA E BRIANZA	1	34.999
33	108027	Limbrate	MONZA E BRIANZA	1	34.790
34	15070	Cernusco s/N	MILANO	1	34.848
35	15093	Corsico	MILANO	1	34.373
36	15002	Abbiategrasso	MILANO	2	32.425
37	15192	San Donato M.	MILANO	1	32.014
38	16219	Treviglio	BERGAMO	1	30.683

Le misure temporanee omogenee di cui al punto b.1 possono essere applicate ad **ulteriori Comuni** in caso di adesione volontaria che dovrà essere comunicata a Regione Lombardia, anche ai fini dell'inserimento nell'applicativo informatico per la gestione degli episodi di perdurante accumulo di PM10. A tal proposito Regione Lombardia, ANCI e i Comuni capoluogo di provincia promuovono l'adesione volontaria da parte dei Comuni cercando di applicare – laddove possibile – il criterio della continuità territoriale al fine di evitare le c.d. “*macchie di leopardo*”. I Comuni riportati in elenco, per il periodo dal 1 ottobre al 31 marzo, devono inserire nella home page dei propri siti istituzionale il collegamento al sito Infoaria <https://www.infoaria.regione.lombardia.it/infoaria/#/home> per consentire ai cittadini di rimanere aggiornati circa lo stato di attivazione delle misure temporanee per la qualità dell'aria.

D. ATTIVITA' DI CONTROLLO

I controlli relativi all'attuazione delle misure temporanee di cui al presente Allegato sono effettuati dai Comuni attraverso i propri organi di controllo e in particolare attraverso gli agenti di Polizia Locale, anche in riferimento specifico alle misure di limitazione all'utilizzo dei generatori di calore a biomassa legnosa. In quest'ultimo caso i controlli saranno di tipo documentale e basati sulla appartenenza del generatore ad una determinata classe di qualità ambientale secondo quanto definito dal DM 186/2017.

I controlli effettuati dai Comuni dovranno essere rendicontati a Regione Lombardia al termine del semestre invernale.

Le sanzioni applicabili in caso di accertamento di violazione delle disposizioni di cui al presente Allegato sono individuate dalla specifica ordinanza emanata dai singoli Comuni e, comunque, dalla normativa regionale vigente.

In particolare, per i divieti relativi al settore mobilità è possibile fare riferimento all'art.27 comma 11 della legge regionale n. 24/2006, per quelli relativi al settore agricolo all'art.27 comma 11 bis della legge regionale n. 24/2006, per quelli relativi all'utilizzo dei generatori a biomassa legnosa all'art.27 comma 4 della medesima legge regionale n. 24/2006 e per quelli relativi alle combustioni all'aperto (ove ne ricada la fattispecie) all'art.27 comma 11 ter della legge regionale n. 24/2006.

PROGETTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA IN LOMBARDIA

BANDO “STRADE VERDI”INTERVENTI INTEGRATI IN AREE PUBBLICHE URBANE PER LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI
DERIVANTI DAL TRAFFICO E L'ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICIPROGRAMMA DI FINANZIAMENTO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA NEL
TERRITORIO DELLE REGIONI DEL BACINO PADANO

approvato con

DECRETO DIRETTORIALE MATTM-CLEA-2020-0000412 del 18/12/2020

(Fondo previsto dal D.L. 14 agosto 2020, n. 104)

come integrato dal Decreto n. 347 del 22/11/2022

PREMESSE

Regione Lombardia consegue obiettivi di riduzione degli inquinanti dell'aria attraverso diverse azioni definite nei propri strumenti normativi e di programmazione.

Gli strumenti attualmente vigenti sono la legge regionale 11 dicembre 2006, N. 24 "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente" e il Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria (PRIA) approvato nel suo ultimo aggiornamento nel 2018. Anche il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato con la D.C.R 10 luglio 2018, n. XI/64 che prevede, in particolare, azioni per la riduzione delle emissioni inquinanti e per la diffusione di una mobilità a basso impatto ambientale, attiva e sostenibile.

Tra i principali settori responsabili delle emissioni vi è infatti quello del traffico veicolare, fonte di particolato e ossidi di azoto, oltre che di congestione e di incidentalità stradale.

Pertanto, è interesse di Regione Lombardia, per un'aderente attuazione del Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria (PRIA) e dell'Accordo di Programma di bacino padano, conseguire la finalità di ridurre le emissioni inquinanti in luoghi puntuali dell'abitato, soprattutto se attrattori di utenza vulnerabile.

Questo obiettivo può essere raggiunto tramite soluzioni progettuali in grado di ridurre il traffico veicolare in prossimità di edifici pubblici, **creando nuovi spazi per implementare la componente verde** ove assente o scarsa, **e la capacità di adattamento dei centri urbani ai cambiamenti climatici.**

Il progetto rientra tra i macrosettori prioritari individuati dal DD n. 412/2020 all'art.4, comma 1 punto c) e al punto 2 (interventi per la riduzione delle emissioni in atmosfera, in settori diversi da quelli indicati al comma 1, che possono concorrere al miglioramento della qualità dell'aria.)

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Nazionale

- D.Lgs. n. 155/2010 del 13 agosto 2010 'Attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa'.
- D.Lgs. n. 250/2012 del 24 dicembre 2012 'Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa. (13G00027)
- D.Lgs n. 81/2018 del 30 maggio 2018 ' Attuazione della direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE.
- Programma Nazionale di Controllo dell'Inquinamento Atmosferico (PNCIA), redatto ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2018, n. 81, che recepisce la direttiva NEC (2016/2284/UE)
- Piano Nazionale Integrato per l'Energia ed il Clima (PNIEC) inviato alla Commissione Europea a gennaio 2020 in attuazione dell'art. 3 del Regolamento (EU) 2018/1999 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima e aggiornato nel 2023;
- Piano Nazionale Adattamento ai Cambiamenti Climatici, approvato con con D.M. n.434 del 21 dicembre 2023;

Bacino padano

- Nuovo Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano (denominato 'Accordo Aria'), giugno 2017

Regionale

- Legge Regionale 11 dicembre 2006 nr. 24 "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente";
- Legge Regionale 12 dicembre 2003 nr. 26, "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche";
- Delibera del Consiglio Regionale n. 891 del 6.10.2009 "Indirizzi per la programmazione regionale di risanamento della qualità dell'aria"
- Delibera di Giunta Regionale n.2605/2011 "Zonizzazione del territorio regionale in zone e agglomerati per la valutazione della qualità dell'aria ambiente ai sensi dell'art.3 del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 - revoca della DGR n. 5290/2007"
- Delibera di Giunta Regionale n. 7095 del 18 settembre 2017 "Nuove misure per il miglioramento della qualità dell'aria in attuazione del Piano Regionale degli interventi per la qualità dell'aria (PRIA) e dell'accordo di Programma di Bacino

Padano 2017 Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria (PRIA) approvato con Deliberazione n. X/593 del 06/09/2013 e relativi monitoraggi annuali dello stato di attuazione (2015, 2016, 2017")

- Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria (PRIA) - Aggiornamento 2018 approvato con Deliberazione n. XI/449 del 02/08/2018
- Delibera del Consiglio Regionale nr. XI/1445 del 24 novembre 2020, di approvazione dell'Atto di Indirizzi per la definizione del Programma Regionale Energia Ambiente e Clima, ai sensi dell'art. 30 della l.r. 26/2003;
- Programma Regionale Energia Ambiente e Clima (PREAC) approvato con Deliberazione n. XI/7553 del 15/12/2022;
- Delibera di Giunta Regionale n. XI/6567 del 30 giugno 2022 di aggiornamento della Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile, in attuazione della Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile e dell'Agenda 2030 ONU;

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

I Comuni assumono un ruolo centrale nella attuazione delle misure regionali poiché possono promuovere interventi locali come il ridisegno dello spazio stradale e di inserimento di aree verdi in zone puntuali dei centri urbani. Tali interventi risultano sinergici nel contenimento delle emissioni inquinanti e nella mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici.

Il bando "Strade Verdi" è finalizzato a incentivare soluzioni in grado di ridurre l'esposizione della popolazione più fragile all'inquinamento di prossimità, al risollevarimento delle polveri generato dal transito dei veicoli e a favorire l'avvicinamento dei cittadini a scelte di mobilità più consapevoli, al fine di contribuire a cambiare le abitudini di spostamento della popolazione.

Riducendo le emissioni dei veicoli in prossimità di aree pubbliche particolarmente sensibili, si apportano benefici sul piano della qualità dell'aria e si contribuisce ad abbassare la presenza di polveri sottili (in particolare della frazione carboniosa) e ossidi di azoto in atmosfera.

In questo modo l'azione regionale contribuirà a migliorare la qualità dell'aria respirata dalle fasce più vulnerabili della popolazione a vantaggio della salute e della qualità della vita dei cittadini lombardi.

Il bando rappresenta inoltre un'occasione di rigenerazione dell'ambiente urbano, promuovendo contestualmente soluzioni progettuali di adattamento e mitigazione al cambiamento climatico e di diffusione di soluzioni basate sulla natura (NBS, SuDS, ecc.).

Nello specifico gli obiettivi della misura sono i seguenti:

- concorrere al rientro, nel più breve tempo possibile, anche in sinergia con le misure nazionali del PNCA, dei valori di concentrazione degli inquinanti (polveri ed ossidi di azoto) che ad oggi superano i limiti di qualità dell'aria, con particolare riferimento alle aree urbane;
- ridurre le emissioni inquinanti a livello puntuale nei centri urbani;
- migliorare la qualità dell'ambiente e della vita dei cittadini, creando effetti positivi sulla salute e il benessere delle comunità;
- aumentare la consapevolezza dei cittadini sui temi della mobilità attiva e sostenibile;

Oltre a questi obiettivi, la misura intende anche:

- incrementare la sicurezza stradale attraverso interventi che garantiscano particolare attenzione alle utenze più vulnerabili;
- incrementare i Servizi Ecosistemici in ambito urbano, in grado di concorrere al miglioramento della qualità dell'aria, tramite lo stoccaggio di CO2 e la deposizione delle polveri sottili;
- incrementare la capacità di adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici delle aree urbane, in particolare in risposta ad eventi estremi di temperatura, precipitazioni o siccità.

BENEFICIARI

Possono accedere al contributo i 570 comuni lombardi che ricadono nella Fascia 1 e Fascia 2 identificati con dgr n. 1008 del 25 settembre 2023 (Allegati 1 e 2) sottoposti a limitazione permanente della circolazione dei veicoli più inquinanti.

DESCRIZIONE DELLA MISURA

Bando a graduatoria per finanziare interventi infrastrutturali di ridisegno dello spazio pubblico adiacente a edifici pubblici attrattori di utenza, in particolar modo quella più vulnerabile, **al fine di ridurre le emissioni di inquinanti atmosferici e di gas climalteranti derivanti dal traffico, promuovere la mobilità attiva e, contestualmente, incrementare la componente verde** ove assente o scarsa **e la capacità di adattamento dei centri urbani ai cambiamenti climatici.**

La misura sarà istituita con deliberazione della Giunta regionale, mentre il bando sarà adottato con determinazione dirigenziale entro 120 giorni dal ricevimento del decreto direttoriale di impegno delle risorse.

Il bando finanzia la riconversione di strade o parti di esse attraverso **nuove opere** in grado di:

- **ridurre le emissioni di inquinanti da traffico** attraverso il ridisegno dello spazio pubblico stradale con criteri che ne regolino la circolazione attraverso la costituzione

di nuove piazze, aree verdi, aree pedonali, zone scolastiche, o modalità che portino alla riduzione dei tempi di spostamento nel contesto urbano;

con la contestuale riqualificazione delle aree pubbliche interessate attraverso opere di:

- **de-impermeabilizzare il suolo** con la creazione di nuove infrastrutture verdi finalizzate all'adattamento ai cambiamenti climatici e con l'incremento degli spazi verdi e la messa a dimora di essenze vegetali in grado di favorire l'assorbimento di CO₂, con l'ulteriore obiettivo di contrastare gli effetti dell'isola di calore.

Le progettualità sottoposte a istruttoria valutativa dovranno essere opportunamente accompagnate da studi e/o relazioni in cui si dimostra che l'intervento proposto non andrà a generare ricadute negative nelle arterie stradali limitrofe.

Regione Lombardia si avvarrà di un supporto di assistenza tecnica nella fase di istruttoria e valutazione delle domande individuato nell'ambito del sistema degli enti e società regionali (SIREG).

Al fine di garantire maggiore efficacia della misura, è prevista l'individuazione di un soggetto tecnico qualificato che supporterà i Comuni già individuati come beneficiari del contributo nelle fasi di attuazione e del monitoraggio della misura.

Il soggetto sarà selezionato tramite procedura di evidenza pubblica da Regione Lombardia.

Saranno favorite soluzioni di ingegneria naturalistica atte alla gestione e recupero delle acque e alla mitigazione degli effetti dei picchi di temperatura, così come il rispetto dell'ambiente attraverso l'impiego di materiali ecologici, riciclabili e di soluzioni ecosostenibili nonché soluzioni quali le strade intelligenti con sistemi che forniscano servizi relativi al traffico, basati su una combinazione di reti di sensori e attuatori distribuite su strade ed elementi circostanti, incroci regolati da semafori intelligenti al fine di trasformare la gestione del traffico con un impatto tale da ridurre le emissioni.

TIPOLOGIA E MODALITA' DI FINANZIAMENTO

Contributo a fondo perduto destinato ai Comuni beneficiari per la realizzazione degli interventi ammissibili, fino ad un massimo di **€ 500.000,00** per ciascun progetto.

La percentuale di contributo assegnato rispetto ai costi ammessi è definita proporzionalmente al numero di abitanti del Comune (dato ISTAT 31.12.2023), in base alle seguenti fasce:

- **Fascia A** - fino all'80%: Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti (472 comuni);
- **Fascia B** - fino al 70%: Comuni con popolazione da 15.001 a 50.000 abitanti (83 comuni);
- **Fascia C** - fino al 60%: Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti (15 comuni).

I progetti dei Comuni collocati in Fascia C, in relazione alla maggiore complessità urbanistica e viabilistica, dovranno altresì prevedere interventi sul modello delle strade intelligenti applicate al contesto urbano (ad esempio: deviazione dei flussi di traffico; suggerimenti di percorsi alternativi; interventi sulle velocità; gestione di accessi, parcheggi e aree di ricarica; illuminazione stradale adattiva; sistemi di monitoraggio).

I costi ammissibili per la voce "lavori" del quadro economico, relativi ad ogni singola domanda di partecipazione, non devono essere inferiori a € 50.000,00.

I Comuni potranno presentare fino a un massimo di 2 domande (ciascuna relativa ad un singolo progetto, come definito di seguito), la seconda delle quali verrà finanziata solo a fronte di disponibilità di risorse.

CRITERI DI SELEZIONE

La valutazione delle richieste sarà suddivisa nelle seguenti due fasi:

1. valutazione dell'ammissibilità formale della richiesta di agevolazione, nel corso della quale si procederà alla verifica in ordine alla completezza della documentazione presentata e al possesso dei requisiti previsti dal bando;
2. valutazione di merito tecnico che presuppone il positivo esito delle verifiche di cui al precedente punto 1. nel corso della quale si procederà all'attribuzione di un punteggio per ciascun progetto presentato sulla base dei criteri di seguito riportati:
 - A. **Adeguatezza e coerenza del progetto rispetto alle finalità dell'intervento;**
 - B. **Stima riduzione emissioni inquinanti con particolare riferimento a NOx e polveri** *(sarà valutata la relazione tecnica che riporta una quantificazione della riduzione delle emissioni dei principali inquinanti in atmosfera nel contesto urbano di riferimento del progetto);*

I punti A e B costituiranno i criteri a cui sarà attribuito il maggior peso in fase di valutazione. Saranno inoltre considerati i seguenti criteri correlati alle finalità della misura:

- C. **Sostenibilità ed efficacia nell'adattamento ai cambiamenti climatici** (es. quantità area verde drenante, utilizzo di soluzioni SuDS, presenza specie arboree autoctone, ecc);
- D. **Utilizzo di soluzioni connesse all'introduzione di sistemi aperti all'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale (AI) e dell'Artificial Intelligence of Things (AIoT), anche per il rilevamento e l'utilizzo di dati per la conservazione ecologica e la resilienza;**
- E. **Quota di cofinanziamento a carico dell'ente realizzatore dell'intervento;**

Nel bando saranno definiti gli indicatori di monitoraggio dell'impatto del progetto che consentano di quantificare gli effetti ambientali prodotti degli interventi attuati in termini di riduzione delle emissioni in atmosfera dei principali inquinanti derivanti dal traffico come

richiesto dal D.L. 14 agosto 2020, n.104, all'art. 5 comma 6. Ai fini della valutazione delle domande, i beneficiari dovranno quantificare i valori attesi di tali indicatori compilando una specifica scheda allegata al bando, che terrà conto anche di elementi che evidenzino l'assenza di ricadute negative nelle arterie stradali limitrofe.

Il rispetto dell'ambiente attraverso la scelta di impiego di materiali ecologici, riciclabili e di soluzioni ecosostenibili costituisce elemento di premialità in fase di valutazione delle proposte progettuali.

Le procedure di affidamento dei lavori dovranno essere avviate successivamente alla data di accettazione del contributo, a seguito della comunicazione di ammissibilità al finanziamento.

SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili a contributo regionale le spese sotto specificate e debitamente comprovate con documenti contabili che riportino la descrizione dettagliata dei lavori/fornitura con data successiva a quella di pubblicazione del bando sul BURL, purché siano strettamente necessarie alla realizzazione dei progetti:

- **costo dei lavori comprensivi di oneri di sicurezza e IVA** (es. opere di de-impermeabilizzazione del suolo e creazione di aree verdi, interventi ispirati alle soluzioni SuDS e NBS, creazione di pavimentazioni drenanti, antitrauma, segnaletica stradale, segnaletica specifica, interventi di illuminazione, soluzioni e interventi di accessibilità e abbattimento barriere architettoniche per soggetti con disabilità);
- **fornitura e posa di arredo urbano comprensiva di IVA** (es. parapetonali, panchine, tavoli, rastrelliere per biciclette, giochi inclusivi, nuovi interventi di piantumazione di specie arboree e arbustive o essenze, ecc.);
- **spese tecniche sino a un massimo del 10%, comprensiva di IVA, sul totale dei lavori compresi gli oneri di sicurezza e IVA a base gara** (somma del costo dei lavori, delle strutture, fornitura e posa arredo, sistema di videosorveglianza, realizzazione/adeguamento parcheggio/posto auto).

L'IVA, se dovuta e qualora rappresenti un costo non detraibile per l'Ente, sarà considerata costo ammissibile.

Non saranno considerate ammissibili le istanze di finanziamento, per interventi e attività che risultino già iniziati o per i quali il soggetto richiedente abbia già sottoscritto obbligazioni contrattuali per la realizzazione del progetto, alla data di pubblicazione del bando sul BURL.

RISORSE DA DESTINARE AL PROGETTO

La misura sarà realizzata nel quadriennio 2024 – 2027. L'approvazione del bando è prevista entro novembre 2024.

Si intende stanziare somme complessive pari a € 10.180.000,00, ripartite su 3 annualità come da tabella seguente:

MISURE	RISORSE TOTALI	2025	2026	2027
Bando "Strade Verdi" (fondo perduto)	10.000.000 €	3.000.000 €	4.000.000 €	3.000.000 €
Attività tecnica di supporto ai Comuni selezionati (comunicazione del progetto ai cittadini, monitoraggio, ...) (risorse correnti)	140.000 €	34.000 €	85.000 €	21.000 €
Attività tecnica di supporto alla fase istruttoria regionale (risorse correnti)	40.000 €	20.000 €	20.000 €	0 €
TOTALE	10.180.000 €	3.054.000 €	4.105.000 €	3.021.000 €

I contributi a fondo perduto destinati al finanziamento dei progetti saranno pari a 10.000.000 di euro.

Per la gestione del bando, nonché per la raccolta delle informazioni utili alla rendicontazione, ivi compreso il monitoraggio dei benefici ambientali e le attività di comunicazione, sono individuate ulteriori risorse pari a euro 180.000,00 corrispondenti al 1,77% delle risorse destinate alla misura.

Si specifica che si intende fare richiesta dell'acconto di cui all'articolo 5, comma 2 del Decreto direttoriale n. 412/2020, pari al 30% dell'importo totale del progetto: 3.054.000,00€.

La prima quota intermedia secondo le previsioni di spesa sarà richiesta al raggiungimento di almeno il 90% dell'acconto.

TEMPISTICHE DI ATTUAZIONE

La misura, da avviare nel secondo semestre 2024, rimarrà aperta fino a marzo 2025. La pubblicazione della graduatoria e la concessione dei contributi è prevista entro giugno 2025.

Il collaudo delle opere realizzate è previsto entro dicembre 2026. La rendicontazione finale presentata dai Comuni è prevista entro la prima metà del 2027.

MODALITA' E TEMPISTICHE DI RENDICONTAZIONE

Annualmente al termine di ogni anno, a partire dal 2025, entro novembre, Regione Lombardia trasmette al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica una relazione di monitoraggio dell'avanzamento della misura, associata alla documentazione di rendicontazione. Potranno eventualmente essere predisposte relazioni di monitoraggio intermedie.

La documentazione che verrà presentata in rendicontazione è costituita da:

- a. elenco dei soggetti beneficiari della misura di incentivazione;
- b. relazione tecnica che descrive la tipologia e lo stato di attuazione degli interventi e il loro sviluppo areale;
- c. la documentazione economico-finanziaria e contabile che attesti le spese sostenute da Regione Lombardia relative ai progetti finanziati;

A interventi conclusi, collaudati e rendicontati, ai documenti previsti sarà inoltre aggiunta la documentazione economico-finanziaria e contabile che attesti le spese sostenute dai beneficiari relative ai progetti finanziati.

Ai fini, inoltre, dell'erogazione dei pagamenti intermedi (art. 5 comma 3 del decreto direttoriale 412/2020), Regione Lombardia trasmette alla Direzione Generale una dichiarazione, rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui attesta l'importo relativo alla spesa sostenuta da Regione Lombardia per la quale richiede il rimborso. Alla dichiarazione sono allegate le relative quietanze di pagamento e una relazione tecnica che descriva lo stato di avanzamento degli interventi, comprensiva della relativa rendicontazione economico-finanziaria e della documentazione contabile relativa alle spese sostenute da Regione Lombardia.

Si specifica che, come prevede l'articolo 5, comma 6 del d.d. 412/2020, alla rendicontazione finale sarà allegata **una relazione tecnica con la quantificazione degli effetti ambientali favorevoli** prodotti dagli interventi attuati e a tale proposito una sintetica relazione verrà richiesta, in fase di liquidazione regionale del contributo, ai comuni beneficiari in merito agli interventi finanziati.

Si precisa inoltre che le opere finanziate dovranno evidenziare la fonte statale e il riferimento regionale da cui deriva il contributo, assicurando la chiara visibilità del logo regionale e ministeriale, secondo il logo fornito dalle competenti strutture ministeriali e regionali.

CRONOPROGRAMMA ATTIVITÀ

Tempistiche gestione bando per i Comuni:

- Apertura bando: novembre 2024 – marzo 2025
- Approvazione graduatoria: giugno 2025 à primo anticipo del 30%

- Progetto esecutivo e avvio gara affidamento lavori: ottobre 2025
- Avvio lavori/contratto affidamento lavori: febbraio 2026 à seconda rata 40% (in anticipazione)
- Collaudo: entro dicembre 2026
- Rendicontazione finale: entro febbraio 2027 à saldo a rendicontazione delle spese sostenute.

Tempistiche richiesta contributo di Regione Lombardia a MASE:

- gennaio 2025: richiesta acconto del 30% (a seguito dell'apertura del bando)
- gennaio 2026: richiesta prima rata intermedia 40% a fronte della rendicontazione di RL di almeno il 90% delle spese in acconto (alla presentazione dei documenti di affidamento lavori da parte dei Comuni)
- ottobre 2027: richiesta saldo a fronte di rendicontazione finale.

DISPOSIZIONI sulle pratiche di raggruppamento e abbruciamento di materiali vegetali nel luogo di produzione in attuazione dell'art. 10 del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, dell'art. 182-comma 6 bis-del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'art. 18 bis della legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 - AZIONE PRIA ES-2n "Combustioni all'aperto"

Premesse

La normativa statale vigente (D.Lgs n. 152/06 - Testo Unico Ambientale) prevede in generale il divieto di combustione all'aperto di materiali, anche dei soli residui vegetali, rientrando questi ultimi nella disciplina dei rifiuti in caso di utilizzo di processi o metodi che possano danneggiare l'ambiente o mettere in pericolo la salute umana (rif. artt. 182 - *Smaltimento dei rifiuti*, 184 - *classificazione*, 185 - *Esclusioni dall'ambito di applicazione*, 255 - *Abbandono di rifiuti*, 256 - *Attività di gestione di rifiuti non autorizzata e 256-bis - Combustione illecita di rifiuti*). La combustione incontrollata all'aperto (abbruciamenti, roghi e falò) anche di soli residui vegetali provocano elevate emissioni di inquinanti, tra cui polveri sottili (PM10), monossido di carbonio e composti organici volatili (COV) ma anche emissioni di composti organici tossici, quali idrocarburi policiclici aromatici (IPA), diossine e dibenzofurani (PCDD/PCDF) oltre a metalli pesanti (stime ARPA hanno valutato che le emissioni di PM10 di un singolo falò di residui vegetali di 24 m³ -equivalenti ad un ingombro di 4 x 3 x 2 m³- sono equivalenti a quelle che un comune di 8.000 abitanti emetterebbe in un anno per poter riscaldare tutte le sue abitazioni con il metano). Divieti specifici di abbruciamento sono inoltre disciplinati dalle norme in materia di difesa dagli incendi boschivi. Deroghe dall'applicazione di tale divieto generale sono stabilite dall'art.182, comma 6 bis, del Testo Unico Ambientale per la combustione in loco dei residui vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f) del d.lgs. n. 152/06 in piccoli cumuli (non superiori a tre metri steri per ettaro) per finalità agricole-ammendanti dei terreni e tramite appunto processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana. È data facoltà alle regioni di limitare o vietare anche questa fattispecie per finalità legate alla qualità dell'aria.

Ulteriori disposizioni sono state introdotte dal decreto-legge n. 69/2023 per dare adempimento alla sentenza di condanna nell'ambito della procedura d'infrazione n. 2014/2147 per il superamento sistematico dei limiti di PM10, prevedendo il divieto di abbruciamento dei materiali vegetali, anche in piccoli cumuli, nei territori interessati dai superamenti dei limiti per il PM10, nei mesi di gennaio, febbraio, luglio, agosto, novembre e dicembre di ogni anno. Il decreto-legge n. 69/2023 ha inasprito le sanzioni nazionali in caso di violazione ai divieti introdotti prevedendo sanzioni amministrative da euro 300 a euro 3.000. La Regione Lombardia ha recepito l'art. 10 del decreto-legge n. 69/2023 approvando le modifiche alla legge regionale n. 24/2006 e alla legge regionale n. 31/2008 (<https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/Tutela-ambientale/Qualita-dell-aria/misure-di-limitazione-per-qualita-aria/misure-di-limitazione-per-qualita-aria>). In attuazione alle citate norme statali e regionali sono disciplinate le ulteriori limitazioni seguenti che, in particolare, ampliano il periodo di divieto estendendolo anche ai mesi di ottobre e di marzo rispetto a quello individuato a livello nazionale (da novembre a febbraio e luglio e agosto) e individuano

l'ambito territoriale del divieto nei territori Comuni aventi quota ISTAT inferiore ai 300 m s.l.m.. Quest'ultima previsione consente di individuare chiaramente i Comuni che ricadono nel divieto rispetto a quelli ai quali non si applica e che il DL n.69/2023 individua nelle zone montane e agricole svantaggiate ai sensi del regolamento europeo sul sostegno allo sviluppo del FAERS.

A) Ulteriori limitazioni regionali alle pratiche di raggruppamento e di abbruciamento dei materiali vegetali

In attuazione dell'articolo 10 del decreto-legge n. 69/2023, dell'articolo 182, comma 6 bis, del d.lgs. 152/2006, e dell'art. 18 bis della legge regionale n. 24/2006, è disposto il divieto di abbruciamento nel luogo di produzione di piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f) del d.lgs. n. 152/06, nel periodo dal 1° ottobre al 31 marzo di ogni anno. Il periodo di divieto rispetto a quello individuato a livello nazionale (da novembre a febbraio e luglio e agosto) è pertanto ampliato ai mesi di ottobre e di marzo.

La combustione di residui vegetali è comunque sempre vietata nei periodi ad alto rischio per gli incendi boschivi, dichiarati da Regione Lombardia.

B) Ambito di applicazione

Il divieto di abbruciamento di cui al punto A) si applica ai Comuni la cui quota altimetrica risulti **inferiore a 300 metri** rispetto al livello del mare - come individuata dal dato ISTAT - e riportati nell'elenco di cui al successivo punto E.

Resta comunque la facoltà per i Comuni la cui quota altimetrica risulti uguale o superiore a 300 metri rispetto al livello del mare, quali autorità competenti in materia ambientale, di sospendere, differire o vietare le combustioni dei piccoli cumuli di residui vegetali anche nei propri territori ai sensi dell'art. 182, comma 6 bis, del d. lgs. n. 152/2006,

C) Deroghe al divieto di combustione

Sono fatte salve le deroghe previste dalla normativa di settore disposte dall'autorità competente per motivi di carattere fitosanitario.

D) Controlli e sanzioni

Le funzioni di vigilanza, controllo ed accertamento delle violazioni relative alla inosservanza del divieto di abbruciamento dei materiali vegetali di cui al punto A) sono esercitate dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria, ai sensi dell'articolo 13 della legge 689/1981.

Le medesime funzioni di vigilanza, controllo ed accertamento sono esercitate dalla polizia locale ai sensi dell'articolo 13 (Funzione di polizia locale), comma 3, della legge regionale 1° aprile 2015, n. 6 che dispone che "I corpi e servizi di polizia locale, nell'esercizio delle funzioni di polizia amministrativa, svolgono attività di prevenzione e repressione degli

illeciti amministrativi, derivanti dalla violazione di leggi, regolamenti e provvedimenti statali, regionali e locali.”

In caso di violazione delle presenti disposizioni si applica la sanzione amministrativa individuata dall'articolo 27, comma 11 ter, della legge regionale n. 24/2006, quantificata in un importo da 300,00 euro a 3.000,00 euro, in coerenza con la normativa statale.

L'autorità competente all'esercizio della funzione sanzionatoria, ai sensi degli articoli 17 e 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) è il responsabile dell'ente da cui dipende l'organo accertatore e i proventi spettano all'ente accertatore stesso (art.27 comma 18 e 18 bis della l.r. 24/2006).

E) Elenco dei Comuni aventi quota altimetrica inferiore a trecento metri sul livello del mare in base al dato rilevato da ISTAT

Denominazione Comune	Altitudine (metri s.l.m.)	Denominazione Comune	Altitudine (metri s.l.m.)	Denominazione Comune	Altitudine (metri s.l.m.)	Denominazione Comune	Altitudine (metri s.l.m.)
Abbadia Cerreto	64	Arconate	178	Bariano	114	Bodio Lomnago	273
Abbadia Lariana	204	Arcore	193	Barlassina	227	Boffalora d'Adda	78
Abbiategrosso	120	Ardenno	266	Bascapè	89	Boffalora sopra Ticino	142
Acquafredda	55	Arena Po	61	Basiano	161	Bolgare	199
Acquanegra Cremonese	45	Arese	160	Basiglio	97	Bollate	156
Acquanegra sul Chiese	31	Argegno	210	Bassano Bresciano	65	Boltiere	171
Adro	271	Arluno	156	Bastida de' Dossi	77	Bonate Sopra	230
Agnadello	94	Arosio	292	Bastida Pancarana	67	Bonate Sotto	215
Agrate Brianza	165	Arsago Seprio	290	Battuda	98	Bonemerse	40
Aicurzio	230	Artogne	266	Bedizzole	184	Bordolano	64
Airuno	222	Arzago d'Adda	106	Belgioioso	75	Borgarello	88
Alagna	92	Asola	42	Bellagio	229	Borghetto Lodigiano	68
Albairate	123	Assago	109	Bellano	202	Borgo Priolo	144
Albano Sant'Alessandro	243	Azzanello	68	Bellinzago Lombardo	129	Borgo San Giacomo	74
Albaredo Arnaboldi	62	Azzano Mella	95	Bellusco	214	Borgo San Giovanni	77
Albate	233	Azzano San Paolo	230	Beregardo	98	Borgo San Siro	98
Albonese	113	Badia Pavese	55	Bergamo	249	Borgoforte	19
Albuzzano	76	Bagnatica	220	Berlingo	121	Borgofranco sul Po	14
Alfianello	48	Bagnolo Cremasco	82	Bernareggio	234	Borgosatollo	112
Almè	294	Bagnolo Mella	85	Bernate Ticino	130	Bornasco	85
Alserio	265	Bagnolo San Vito	19	Bertonico	63	Bosisio Parini	270
Ambivere	261	Baranzate	144	Besate	104	Bosnasco	124
Andalo Valtellino	229	Barbariga	81	Besozzo	258	Bottanuco	222
Angera	205	Barbata	105	Biandronno	262	Botticino	153
Annicco	60	Barbianello	67	Biassono	202	Bovezzo	203
Annone di Brianza	265	Bardello	263	Bigarello	23	Bovisio-Masciago	188
Antegnate	112	Bareggio	138	Binasco	101	Bozzolo	30
Arcene	152	Barghe	295	Blevio	231	Brandico	99

Denominazione Comune	Altitudine (metri s.l.m.)	Denominazione Comune	Altitudine (metri s.l.m.)	Denominazione Comune	Altitudine (metri s.l.m.)	Denominazione Comune	Altitudine (metri s.l.m.)
Brescia	225	Calvisano	67	Casaleto Ceredano	65	Castelletto di Branduzzo	70
Bregnano	298	Camairago	59	Casaleto di Sopra	89	Castelli Calepio	230
Brembate	173	Cambiago	158	Casaleto Lodigiano	80	Castello d'Agogna	106
Brembate di Sopra	267	Camisano	96	Casaleto Vaprio	87	Castellucchio	26
Brembio	67	Campagnola Cremasca	84	Casalmaggiore	26	Castelnovetto	111
Breme	101	Camparada	243	Casalmaiocco	88	Castelnuovo Bocca d'Adda	49
Brenta	276	Campione d'Italia	273	Casalmorano	67	Castelveccana	257
Brescia	149	Campospino	64	Casalmoro	47	Castelverde	52
Bressana Bottarone	69	Candia Lomellina	102	Casaloldo	45	Castelvisconti	66
Bresso	142	Canegrate	193	Casalpusterlengo	60	Castenedolo	152
Brienno	203	Canneto Pavese	233	Casalromano	42	Castiglione d'Adda	60
Brignano Gera d'Adda	130	Canneto sull'Oglio	34	Casanova Lonati	64	Castiglione delle Stiviere	116
Briosco	271	Canonica d'Adda	142	Casarile	97	Castiraga Vidardo	65
Brivio	208	Capergnanica	79	Casatisma	77	Castrezzato	125
Broni	88	Caponago	158	Casei Gerola	81	Castro	200
Brugherio	145	Cappella Cantone	60	Caselle Landi	44	Cava Manara	79
Brusaporto	255	Cappella de' Picenardi	42	Caselle Lurani	80	Cavacurta	60
Brusimpiano	289	Capralba	96	Casirate d'Adda	114	Cavaria con Premezzo	268
Bubbiano	106	Capriano del Colle	92	Casorate Primo	103	Cavenago d'Adda	73
Buccinasco	113	Capriate San Gervasio	190	Casorate Sempione	282	Cavenago di Brianza	176
Burago di Molgora	182	Capriolo	216	Casorezzo	166	Cavernago	199
Buscate	178	Carate Brianza	250	Cassano d'Adda	133	Cavriana	170
Busnago	210	Carate Urio	204	Cassano Magnago	261	Cazzago Brabbia	265
Bussero	141	Caravaggio	111	Cassano Valcuvia	296	Cazzago San Martino	200
Busto Arsizio	226	Caravate	296	Cassina de' Pecchi	130	Cedrasco	287
Busto Garolfo	180	Carbonara al Ticino	83	Cassinetta di Lugagnano	125	Cella Dati	34
Ca' d'Andrea	34	Carbonara di Po	14	Cassolnovo	120	Cellatica	170
Cabiate	237	Carbonate	267	Castana	290	Cenate Sotto	267
Cadrezzate	281	Cardano al Campo	240	Castano Primo	182	Ceranova	86
Cairate	273	Carimate	265	Casteggio	90	Ceresara	44
Calcinante	186	Carnate	237	Castegnato	143	Ceretto Lomellina	109
Calcinato	171	Carobbio degli Angeli	232	Castel d'Ario	24	Cernago	100
Calcio	123	Caronno Pertusella	194	Castel Gabbiano	100	Ceriano Laghetto	216
Calco	283	Carpenedolo	78	Castel Goffredo	53	Cermenate	297
Calolziocorte	241	Carpiano	91	Castel Mella	106	Cernobbio	201
Calusco d'Adda	273	Carugate	149	Castel Rozzone	140	Cernusco Lombardone	267
Calvagese della Riviera	225	Carugo	270	Castelbelforte	27	Cernusco sul Naviglio	134
Calvatone	29	Carvico	287	Castelcovati	121	Cerro al Lambro	84
Calvenzano	113	Casalbuttano ed Uniti	60	Castelddione	27	Cerro Maggiore	205
Calvignano	275	Casale Cremasco-Vidolasco	92	Castellanza	216	Certosa di Pavia	89
Calvignasco	105			Castelleone	66		

Denominazione Comune	Altitudine (metri s.l.m.)	Denominazione Comune	Altitudine (metri s.l.m.)	Denominazione Comune	Altitudine (metri s.l.m.)	Denominazione Comune	Altitudine (metri s.l.m.)
Cervesina	72	Comun Nuovo	188	Cura Carpignano	78	Flero	104
Cervignano d'Adda	87	Concesio	216	Curno	244	Fombio	57
Cesano Boscone	119	Concorezzo	171	Curtatone	26	Fontanella	105
Cesano Maderno	198	Confienza	126	Cusago	126	Forcola	289
Cesate	194	Consiglio di Rumo	210	Cusano Milanino	152	Formigara	59
Chiari	148	Copiano	74	Cuveglia	294	Fornovo San Giovanni	109
Chieve	77	Corana	71	Dairago	194	Frascarolo	87
Chignolo d'Isola	229	Corbetta	140	Dalmine	207	Fusine	285
Chignolo Po	68	Cormano	149	Darfo Boario Terme	218	Gabbioneta-Binanuova	38
Chiuduno	218	Cornale	74	Delebio	218	Gadesco-Pieve Delmona	44
Cicognolo	44	Cornaredo	140	Dello	84	Gaggiano	117
Cigole	56	Cornate d'Adda	236	Derovere	36	Galgagnano	86
Cilavegna	115	Cornegiano Laudense	78	Dervio	238	Gallarate	238
Cingia de' Botti	31	Corno Giovine	50	Desenzano del Garda	67	Gallivola	90
Cinisello Balsamo	154	Cornovecchio	52	Desio	196	Gambara	51
Cirimido	290	Correzzana	255	Dolzago	298	Gambarana	83
Cisano Bergamasco	267	Corsico	115	Domaso	216	Gambolò	106
Ciserano	159	Corte de' Cortesi con Cignone	60	Dongo	208	Garbagnate Milanese	179
Cislago	237	Corte de' Frati	51	Dorio	210	Garbagnate Monastero	299
Cislino	128	Corte Franca	229	Dorno	90	Gardone Riviera	71
Cittiglio	254	Corte Palasio	69	Dosolo	25	Gargnano	66
Civate	269	Cortenuova	133	Dovera	76	Garlasco	93
Civitate al Piano	147	Corteolona	71	Dresano	92	Garlate	205
Civitate Camuno	274	Corvino San Quirico	218	Drezzo	285	Gavardo	199
Claino con Osteno	280	Corzano	101	Drizzona	34	Gavirate	261
Coccaglio	162	Cosio Valtellino	231	Dubino	223	Gazoldo degli Ippoliti	35
Cocquio-Trevisago	291	Costa de' Nobili	66	Entratico	299	Gazzuolo	25
Codevilla	146	Costa di Mezzate	218	Erbusco	236	Genivolta	70
Codogno	57	Costa Volpino	248	Esine	286	Genzone	72
Cogliate	236	Covo	115	Fagnano Olona	265	Gera Lario	201
Colico	218	Cozzo	105	Fara Gera d'Adda	131	Gerenzago	74
Collebeato	192	Credaro	225	Fara Olivana con Sola	107	Gerenzano	226
Cologne	187	Credera Rubbiano	70	Felonica	11	Germignaga	204
Cologno al Serio	156	Crema	79	Fenegrò	290	Gerre de' Caprioli	37
Cologno Monzese	131	Cremenaga	272	Ferno	211	Gessate	144
Colonno	215	Cremona	45	Ferrera di Varese	299	Ghedi	85
Colturano	92	Cremosano	83	Ferrera Erbognone	89	Ghisalba	170
Comazzo	98	Crespiatica	76	Fiesco	74	Gianico	281
Comezzano-Cizzago	107	Crotta d'Adda	52	Fiesse	39	Giussago	93
Commessaggio	22	Cuggiono	157	Filago	190	Giussano	260
Como	201	Cumignano sul Naviglio	77	Filighera	74	Godiasco	196

Denominazione Comune	Altitudine (metri s.l.m.)	Denominazione Comune	Altitudine (metri s.l.m.)	Denominazione Comune	Altitudine (metri s.l.m.)	Denominazione Comune	Altitudine (metri s.l.m.)
Goito	33	Lainate	176	Lungavilla	75	Meda	221
Golasecca	280	Lallio	216	Lurago Marinone	294	Mede	93
Gombito	65	Lambrugo	280	Lurano	147	Mediglia	95
Gonzaga	22	Landriano	88	Maccagno	210	Medolago	246
Gordona	283	Langosco	111	Maccastorna	45	Medole	62
Gorgonzola	133	Lardirago	83	Macherio	215	Melegnano	88
Gorla Maggiore	258	Lavena Ponte Tresa	275	Maclodio	109	Meleti	40
Gorla Minore	237	Laveno-Mombello	205	Madignano	72	Melzo	118
Gorlago	233	Lazzate	257	Madone	202	Menaggio	203
Gorle	268	Lecco	214	Magenta	138	Merate	292
Gottolengo	53	Leggiuno	240	Maghermo	76	Mercallo	277
Graffignana	67	Legnano	199	Magnacavallo	11	Merlino	101
Grantola	250	Lenno	209	Magnago	197	Merone	284
Grassobbio	225	Leno	66	Mairago	69	Mese	274
Gravedona	201	Lentate sul Seveso	250	Mairano	96	Mesero	154
Gravellona Lomellina	118	Lesmo	241	Malagnino	43	Mezzago	219
Grezzago	180	Levate	185	Maleo	58	Mezzana Bigli	76
Griante	247	Lezzeno	202	Malgesso	291	Mezzana Rabattone	68
Grontardo	46	Lierna	202	Malgrate	231	Mezzanino	62
Gropello Cairoli	89	Limbiate	187	Mandello del Lario	214	Mezzegra	206
Grumello Cremonese ed Uniti	50	Limido Comasco	276	Manerba del Garda	130	Milano	122
Grumello del Monte	208	Limone sul Garda	65	Manerbio	64	Milzano	49
Guardamiglio	49	Linarolo	76	Mantello	211	Miradolo Terme	72
Gudo Visconti	111	Lirio	257	Mantova	19	Misano di Gera d'Adda	104
Guidizzolo	61	Liscate	115	Mapello	250	Misinto	252
Gussago	186	Lissone	191	Marcallo con Casone	147	Moglia	20
Gussola	28	Livraga	67	Marcaria	25	Molteno	292
Imbersago	249	Locate di Triulzi	96	Marcignago	93	Moltrasio	247
Inarzo	261	Locate Varesino	274	Mariana Mantovana	36	Moniga del Garda	125
Inverno e Monteleone	74	Lodi	87	Mariano Comense	252	Montanaso Lombardo	83
Inveruno	161	Lodi Vecchio	82	Mamirolo	29	Monte Cremasco	84
Inzago	137	Lograto	113	Marnate	227	Monte Isola	262
Iseo	198	Lomagna	255	Marone	189	Montebello della Battaglia	110
Isola Dovarese	35	Lomazzo	296	Martignana di Po	26	Montello	229
Isorella	56	Lomello	96	Martinengo	149	Montescano	137
Ispra	220	Lonate Ceppino	287	Marudo	77	Monticelli Brusati	283
Isso	104	Lonate Pozzolo	205	Marzano	78	Monticelli Pavese	53
Izano	77	Lonato del Garda	188	Masate	153	Montichiari	104
Lacchiarella	98	Longhena	91	Maslianico	225	Montirone	100
Laglio	202	Lovere	208	Massalengo	76	Montodine	67
		Luino	202	Mazzano	156	Montù Beccaria	277

Denominazione Comune	Altitudine (metri s.l.m.)	Denominazione Comune	Altitudine (metri s.l.m.)	Denominazione Comune	Altitudine (metri s.l.m.)	Denominazione Comune	Altitudine (metri s.l.m.)
Monvalle	226	Oliveto Lario	208	Paullo	97	Ponte Nizza	267
Monza	162	Olmeneta	55	Pavia	77	Ponte San Pietro	224
Monzambano	88	Ome	231	Pavone del Mella	54	Pontevico	55
Morbegno	262	Opera	101	Pedrengo	262	Ponti sul Mincio	113
Morengo	126	Origgio	194	Pegognaga	22	Pontirolo Nuovo	155
Morimondo	109	Orio al Serio	241	Pero	144	Pontoglio	155
Mornago	281	Orio Litta	63	Persico Dosimo	48	Porlezza	275
Mornico al Serio	162	Ornago	193	Pescarolo ed Uniti	45	Portalbera	64
Mornico Losana	284	Orzinuovi	88	Pescate	214	Porto Ceresio	280
Mortara	108	Orzivecchi	91	Peschiera Borromeo	101	Porto Mantovano	29
Moscazzano	68	Osio Sopra	192	Pessano con Bornago	148	Porto Valtravaglia	199
Motta Baluffi	31	Osio Sotto	182	Pessina Cremonese	42	Pozzaglio ed Uniti	50
Motta Visconti	100	Osnago	249	Piadena	34	Pozzo d'Adda	164
Motteggiana	20	Ospedaletto Lodigiano	64	Pian Camuno	244	Pozzolengo	135
Mozzanica	102	Ospitaletto	154	Piancogno	250	Pozzuolo Martesana	121
Mozzate	255	Ossago Lodigiano	71	Pianello del Lario	213	Pralboino	47
Mozzo	252	Ossona	156	Pianengo	83	Predore	190
Muggiò	186	Ossuccio	235	Piantedo	215	Pregnana Milanese	154
Mulazzano	91	Ostiano	43	Pieranica	90	Presezzo	236
Muscoline	272	Ostiglia	13	Pieve Albignola	85	Prevalle	186
Musso	201	Ottobiano	96	Pieve del Cairo	80	Provaglio d'Iseo	230
Nave	236	Ozzero	107	Pieve di Coriano	16	Puegnago sul Garda	224
Nerviano	175	Padenghe sul Garda	127	Pieve d'Olmì	36	Pumenengo	106
Nicorvo	115	Paderno d'Adda	266	Pieve Emanuele	97	Pusiano	264
Nosate	177	Paderno Dugnano	163	Pieve Fissiraga	76	Quingentole	16
Nova Milanese	175	Paderno Franciacorta	186	Pieve Porto Morone	58	Quintano	93
Novate Mezzola	212	Paderno Ponchielli	58	Pieve San Giacomo	39	Quinzano d'Oglio	65
Novate Milanese	148	Pagazzano	126	Pinarolo Po	67	Quistello	17
Novedrate	277	Paitone	177	Pino sulla Sponda del Lago Maggiore	289	Rancio Valcuvia	296
Noviglio	105	Paladina	272	Pioltello	122	Ranco	214
Nuvolento	176	Palazzo Pignano	87	Pisogne	187	Ranica	293
Nuvolera	165	Palazzolo sull'Oglio	166	Piubega	40	Rea	63
Offanengo	83	Palestro	121	Pizzale	78	Redavalle	85
Offlaga	74	Palosco	157	Pizzighettone	46	Redondesco	31
Oggiona con Santo Stefano	284	Pancarana	68	Poggio Rusco	16	Remedello	47
Oggiono	268	Pandino	85	Pogliano Milanese	164	Rescaldina	220
Olevano di Lomellina	108	Pantigliate	102	Pognano	157	Retorbido	169
Olgiate Molgora	287	Parabiago	184	Polpenazze del Garda	204	Revere	16
Olgiate Olona	239	Paratico	234	Pompiano	93	Rezzato	147
Olginate	206	Parona	113	Pomponesco	23	Rho	158
Oliva Gessi	275	Passirano	210	Poncarale	100	Ricengo	86

Denominazione Comune	Altitudine (metri s.l.m.)	Denominazione Comune	Altitudine (metri s.l.m.)	Denominazione Comune	Altitudine (metri s.l.m.)	Denominazione Comune	Altitudine (metri s.l.m.)
Ripalta Arpina	72	Sabbioneta	18	Santa Cristina e Bissone	71	Soiano del Lago	196
Ripalta Cremasca	78	Sala Comacina	213	Santa Giuletta	78	Solaro	211
Ripalta Guerina	73	Sale Marasino	200	Santa Maria della Versa	199	Solarolo Rainerio	28
Riva di Solto	186	Salerano sul Lambro	77	Sant'Alessio con Vialone	83	Solbiate Olona	247
Rivanazzano Terme	153	Salò	75	Sant'Angelo Lodigiano	73	Solferino	124
Rivarolo del Re ed Uniti	22	Salvirola	75	Sant'Angelo Lomellina	112	Solza	254
Rivarolo Mantovano	26	Samarate	221	Santo Stefano Lodigiano	48	Somaglia	57
Rivolta d'Adda	101	Samolaco	213	Santo Stefano Ticino	152	Somma Lombardo	282
Robbiate	265	San Bassano	59	Sarezzo	273	Sommo	80
Robbio	122	San Benedetto Po	19	Sarnico	197	Soncino	86
Robecchetto con Induno	172	San Cipriano Po	63	Saronno	212	Sordio	85
Robecco d'Oglio	48	San Colombano al Lambro	80	Sartirana Lomellina	99	Soresina	70
Robecco Pavese	75	San Damiano al Colle	216	Scaldasole	86	Sorico	201
Robecco sul Naviglio	129	San Daniele Po	33	Scandolara Ravara	30	Sospiro	36
Rocca de' Giorgi	219	San Donato Milanese	102	Scandolara Ripa d'Oglio	47	Sotto il Monte Giovanni XXIII	291
Roccafranca	117	San Felice del Benaco	109	Scanzorosciate	279	Sovico	221
Rodano	112	San Fiorano	56	Schivenoglia	16	Spessa	61
Rodengo Saiano	176	San Genesio ed Uniti	86	Secugnago	68	Spinadesco	48
Rodigo	31	San Gervasio Bresciano	57	Sedriano	145	Spineda	23
Roè Volciano	240	San Giacomo delle Segnate	16	Segrate	115	Spino d'Adda	84
Rogeno	292	San Giorgio di Lomellina	99	Semiana	97	Spirano	154
Rognano	95	San Giorgio di Mantova	21	Senago	176	Stagno Lombardo	36
Rogno	215	San Giorgio su Legnano	198	Seniga	48	Stezzano	211
Rogolo	216	San Giovanni del Dosso	16	Senna Comasco	296	Stradella	101
Romanengo	83	San Giovanni in Croce	28	Senna Lodigiana	62	Suardi	84
Romano di Lombardia	120	San Giuliano Milanese	98	Seregno	222	Suello	275
Roncadelle	118	San Martino dall'Argine	29	Sernano	91	Suisio	234
Roncaro	81	San Martino del Lago	31	Seriate	247	Sulbiate	227
Roncello	196	San Martino in Strada	73	Sermide	12	Sulzano	200
Ronco Briantino	247	San Martino Siccomario	63	Serravalle a Po	15	Sustinente	17
Roncoferraro	25	San Paolo	77	Sesto Calende	198	Suzzara	20
Rosasco	114	San Paolo d'Argon	255	Sesto ed Uniti	52	Taino	262
Rosate	107	San Rocco al Porto	47	Sesto San Giovanni	140	Talamona	285
Rovato	192	San Siro	216	Settala	108	Tavazzano con Villavesco	82
Rovellasca	244	San Vittore Olona	197	Settimo Milanese	134	Tavernola Bergamasca	191
Rovello Porro	240	San Zeno Naviglio	112	Seveso	211	Telgate	191
Roverbella	48	San Zenone al Lambro	83	Silvano Pietra	83	Ternate	281
Rovescala	250	San Zenone al Po	59	Sirmione	66	Terno d'Isola	229
Rozzano	103	Sangiano	223	Sirone	273	Terranova dei Passerini	63
Rudiano	117	Sannazzaro de' Burgondi	87	Siziano	93	Ticengo	76
Sabbio Chiese	279					Torbole Casaglia	112

Denominazione Comune	Altitudine (metri s.l.m.)	Denominazione Comune	Altitudine (metri s.l.m.)	Denominazione Comune	Altitudine (metri s.l.m.)
Torlino Vimercati	88	Usmate Velate	221	Villa d'Adda	286
Tornata	29	Vaiano Creмасco	82	Villa di Serio	275
Torno	225	Vailate	103	Villa Poma	13
Torrazza Coste	159	Valbrembo	261	Villachiera	75
Torre Beretti e Castellaro	89	Valeggio	93	Villanova d'Ardenghi	86
Torre Boldone	280	Valera Fratta	78	Villanova del Sillaro	69
Torre d'Arese	78	Valle Lomellina	101	Villanterio	75
Torre de' Negri	73	Valle Salimbene	71	Villanuova sul Clisi	216
Torre de' Picenardi	37	Valmadrera	234	Villasanta	173
Torre de' Roveri	271	Valsolda	275	Villimpenta	18
Torre d'Isola	84	Vanzaghella	194	Villongo	230
Torre Pallavicina	95	Vanzago	161	Vimercate	194
Torrevecchia Pia	84	Vaprio d'Adda	161	Vimodrone	128
Torricella del Pizzo	29	Varano Borghi	281	Virgilio	22
Torricella Verzate	160	Varedo	180	Visano	60
Toscolano-Maderno	86	Varenna	220	Vistarino	72
Traona	252	Vedano al Lambro	187	Vittuone	146
Travacò Siccomario	61	Velezzo Lomellina	98	Vizzola Ticino	196
Travagliato	129	Vellezzo Bellini	94	Vizzolo Predabissi	90
Travedona-Monate	273	Verano Brianza	264	Vobarno	241
Tremezzo	225	Verceia	200	Voghera	96
Trenzano	108	Vercurago	225	Volongo	43
Trescore Creмасco	86	Verdellino	172	Volta Mantovana	91
Treviglio	125	Verdello	173	Voltido	35
Treviolo	225	Verderio Inferiore	249	Zandobbio	278
Trezzano Rosa	170	Verderio Superiore	250	Zanica	208
Trezzano sul Naviglio	116	Vergiate	270	Zeccone	86
Trezzo sull'Adda	187	Vermezzo	119	Zelo Buon Persico	95
Tribiano	93	Vernate	103	Zelo Surrigone	113
Trigolo	70	Verolanuova	64	Zeme	104
Triuggio	231	Verolavecchia	68	Zenevredo	204
Trivolzio	97	Verretto	78	Zerbo	68
Tromello	97	Verrua Po	64	Zerbolò	68
Trovo	97	Vescovato	46	Zibido San Giacomo	103
Truccazzano	108	Viadana	26	Zinasco	84
Turano Lodigiano	68	Vidigulfo	88		
Turate	240	Vigevano	116		
Turbigo	146	Vignate	121		
Uboldo	205	Villa Biscossi	90		
Urago d'Oglio	131	Villa Carcina	249		
Urgnano	173	Villa Cortese	190		

DISPOSIZIONI relative alla copertura degli stoccaggi e alle tecniche di distribuzione degli effluenti zootecnici con efficienza di riduzione delle emissioni variabile in funzione dei quantitativi annuali di azoto escreto - Azioni PRIA AA-2n “Stoccaggio degli effluenti di allevamento” e AA-3n “Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento”;

Premesse

Le presenti disposizioni attengono alle emissioni di ammoniaca (NH₃) in atmosfera prodotte dal settore agricolo-zootecnico, dovute principalmente alla gestione degli effluenti e all'uso dei fertilizzanti e tengono conto del peso del settore rispetto al totale dell'emissione nazionale e al raggiungimento degli obiettivi di riduzione già contenuti nella direttiva NEC e in parte affrontati nei Piani di Azione in materia di Nitrati. Il settore agricoltura in Lombardia è responsabile dell'emissione in atmosfera di 88.699 t annue di NH₃, pari al 95,5% del totale regionale.

L'obiettivo è quello di sostenere e promuovere l'introduzione di tecniche di gestione e specifiche tecniche che portino ad un risultato di riduzione stabile degli inquinanti secondari correlati (PM₁₀), senza pregiudicare l'equilibrio economico (sostenibilità) delle imprese e la corretta gestione agronomica finalizzata a conseguire le produzioni agricole.

Le disposizioni si basano sull'individuazione di target di riduzione definiti e raggiungibili con l'applicazione di buone pratiche (BAT - *Best Available Technologies*) alle quali sia associabile, singolarmente per ogni pratica, una potenziale quota di riduzione dell'ammoniaca (cui si associa una quota, seppur non proporzionale, di riduzione di polveri sottili). Il complesso degli strumenti volti a ridurre la quota di ammoniaca emessa nelle operazioni agricole/zootecniche potrà dunque essere scelto dalla singola impresa agricola all'interno delle BAT disponibili, salvaguardando la possibilità di accedere ai sostegni pubblici e ai fondi della Programmazione Comunitaria. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di qualità dell'aria, la strategia di riduzione deve risultare più ambiziosa, in termini di abbattimento delle emissioni, rispetto agli obiettivi e alle tempistiche contenute all'interno della Direttiva NEC e rispetto a quelli individuati dal Programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico (PNCIA).

Tale strategia di riduzione deve interessare sia la fase relativa alla corretta distribuzione sui terreni degli effluenti di allevamento, ma anche quella del loro stoccaggio.

La strategia di riduzione si basa nello specifico sui coefficienti *BAT Tool* di riduzione dell'ammoniaca individuati e validati all'interno del progetto LIFE PREPAIR, a cui partecipano tutte le Regioni del Nord Italia.

A) Prescrizioni regionali relative alla copertura degli stoccaggi degli effluenti zootecnici

In riferimento agli stoccaggi degli effluenti zootecnici in fase liquida vengono disposte le seguenti prescrizioni.

- Per le nuove strutture di stoccaggio per le aziende che producono e stoccano quantitativi di azoto escreto superiore a 3.000 kg/anno:
 - obbligo di copertura degli stoccaggi con tecniche ad efficienza di riduzione delle emissioni pari o superiore al 60% a partire dal 1° gennaio 2027.
- Per le strutture di stoccaggio esistenti:
 - per le aziende che producono e stoccano quantitativi di azoto escreto compreso tra 3.000 e 25.000 kg/anno, obbligo di copertura degli stoccaggi esistenti con pratiche o tecniche ad efficienza di riduzione delle emissioni pari o superiore al 40% entro il 1° gennaio 2025 e con tecniche ad efficienza di riduzione delle emissioni pari o superiore al 60% entro il 31 dicembre 2029;
 - per le aziende che producono e stoccano quantitativi di azoto escreto superiore a 25.000 kg/anno, obbligo di copertura degli stoccaggi esistenti con tecniche ad efficienza di riduzione delle emissioni pari o superiore al 40% entro il 1° gennaio 2025 e con tecniche ad efficienza di riduzione delle emissioni pari o superiore al 60% entro il 31 dicembre 2027.

Coefficienti BAT-Tool di riduzione per la fase di stoccaggio

Matrice	Tecnica	Riduzione
Non palabile	lagone o vasca scoperta (reference)	0%
	Crosta naturale	40%
	Paglia	40%
	ridurre rapporto superficie/volume (<0,2) della vasca	45%
	materiali leggeri alla rinfusa (es. LECA)	50%
	piastrelle geometriche galleggianti	50%
	sfere plastiche galleggianti	50%
	copertura teli flottanti	60%
	copertura rigida/a tendone	90%
	Saccone	100%

La percentuale di riduzione delle emissioni deve essere calcolata come media delle tecniche presenti in azienda ponderata sui volumi delle singole strutture.

B) Prescrizioni regionali relative alle tecniche di distribuzione degli effluenti zootecnici

In riferimento alle tecniche di distribuzione degli effluenti zootecnici in fase liquida vengono disposte le seguenti prescrizioni.

- Per le aziende che distribuiscono quantitativi di azoto escreto compreso tra 3.000 e 25.000 kg/anno:

- con decorrenza immediata, obbligo di distribuzione degli effluenti di allevamento con pratiche o tecniche ad efficienza di riduzione delle emissioni pari o superiore al 45%;
 - a partire dal 1° gennaio 2026 la distribuzione con piatto deviatore dovrà essere effettuata con interrimento immediato.
- Per le aziende che distribuiscono quantitativi di azoto escreto superiore a 25.000 kg/anno:
 - con decorrenza immediata, obbligo di distribuzione degli effluenti di allevamento con pratiche o tecniche ad efficienza di riduzione delle emissioni pari o superiore al 45%;
 - a partire dal 1° gennaio 2027 obbligo di distribuzione degli effluenti di allevamento con pratiche o tecniche ad efficienza di riduzione delle emissioni pari o superiore al 65%;
 - a partire dal 1° gennaio 2025 la distribuzione con piatto deviatore dovrà essere effettuata con interrimento immediato.

Si dispone inoltre il divieto dell'uso di attrezzature a getto libero anche a bassa pressione (sotto le 2 atm) a partire dal 1° gennaio 2025 e il divieto di utilizzo del piatto deviatore dal 1° gennaio 2029 per tutte le aziende che distribuiscono quantitativi di azoto escreto pari o superiori 3.000 kg/anno.

Coefficienti BAT-Tool di riduzione per la fase di distribuzione

Matrice	Tipologia	Riduzione
Non palabile	REF: a tutto campo senza interrimento	0%
	fertirrigazione	30%
	a bande (a raso in strisce)	35%
	a bande (con scarificazione)	50%
	iniezione superficiale (solchi aperti)	70%
	iniezione profonda (solchi chiusi)	90%
	iniezione superficiale (solchi chiusi)	80%
	a bande a raso+incorporaz. 12h	68%
	a bande a raso+incorporaz. 24h	48%
	a bande a raso+incorporaz. 4h	71%
	a bande con scarificazione+incorporaz. 12h	75%
	a bande con scarificazione+incorporaz. 24h	60%
	a bande con scarificazione+incorporaz. 4h	78%
	fertirrigazione (manichette)	90%
	incorporazione entro 12 ore	45%
	incorporazione entro 24 ore (spandimento estivo, t>20.C)	20%
	incorporazione entro 24 ore (spandimento prim. o autunn., t<20.C)	30%
	incorporazione entro 4 ore	65%
	incorporazione immediata	70%

C) Ambito di applicazione

Le prescrizioni di cui al punto A) si applicano a tutto il territorio regionale ad esclusione delle seguenti casistiche: aziende che producono e/o stoccano quantitativi di azoto escreto inferiori a 3.000 kg/anno; aree agricole svantaggiate montane ai sensi del Regolamento europeo sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Le prescrizioni di cui al punto B) si applicano a tutto il territorio regionale ad esclusione delle seguenti casistiche: aziende che distribuiscono quantitativi di azoto escreto inferiori a 3.000 kg/anno; terreni con pendenza maggiore del 15% (fatte salve le prescrizioni per le distribuzioni in pendenza previste dalle specifiche discipline regionali); zone montane; aree agricole svantaggiate montane ai sensi del Regolamento europeo sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), terreni seminati su sodo (no *tillage*); terreni con coltura in atto, colture permanenti con interfilari inerbiti, prati (inclusi i permanenti), prati-pascoli e pascoli.

D) Controlli e sanzioni

Le funzioni di vigilanza, controllo ed accertamento delle violazioni relative alla inosservanza delle disposizioni di cui ai punti A) e B) sono esercitate dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria, ai sensi dell'articolo 13 della legge 689/1981.

Le medesime funzioni di vigilanza, controllo ed accertamento sono esercitate dalla polizia locale ai sensi dell'articolo 13 (Funzione di polizia locale), comma 3, della legge regionale 1° aprile 2015, n. 6 che dispone che "I corpi e servizi di polizia locale, nell'esercizio delle funzioni di polizia amministrativa, svolgono attività di prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi, derivanti dalla violazione di leggi, regolamenti e provvedimenti statali, regionali e locali."

In caso di violazione delle presenti disposizioni si applica la sanzione amministrativa individuata dall'articolo 27, comma 11 bis,¹ della legge regionale n. 24/2006.

L'autorità competente all'esercizio della funzione sanzionatoria, ai sensi degli articoli 17 e 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) è il responsabile dell'ente da cui dipende l'organo accertatore e i proventi spettano all'ente accertatore stesso (art.27 comma 18 della l.r. 24/2006).

¹ Art. 27 (Sanzioni) 11 bis. L'inosservanza delle misure di limitazione di cui all'articolo 18, comma 1 bis, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro. Laddove l'inosservanza delle misure di limitazione di cui al precedente periodo risulti sanzionabile anche ai sensi dell'articolo 130 decies, comma 2, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale), si applica la sanzione di cui alla stessa l.r. 31/2008

**PROGRAMMA DI FINANZIAMENTO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ
DELL'ARIA NEL TERRITORIO DELLE REGIONI DEL BACINO PADANO
approvato con DECRETO DIRETTORIALE MATTM-CLEA-2020-0000412 DEL
18/12/2020 (Fondo previsto dal D.L. 14 agosto 2020, n. 104) come integrato
dai Decreti n. 347 del 22/11/2022 e n. 184 del 11/4/2023**

PROGETTO A1 PER “AZIONE REGIONALE VOLTA ALLA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI PRODOTTE DALLE ATTIVITA’ AGRICOLE IN LOMBARDIA” – Scorrimento graduatoria domande istruite positivamente ma non finanziate per esaurimento di risorse

PREMESSE

Regione Lombardia persegue da sempre politiche attive finalizzate alla riduzione degli inquinanti in atmosfera a tutela della qualità dell’aria.

Gli strumenti normativi e di pianificazione attualmente vigenti sono la legge regionale 11 dicembre 2006, N. 24 “Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente” e il Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell’Aria (PRIA) approvato nel suo ultimo aggiornamento nel 2018. Anche il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII Legislatura, approvato con la D.C.R. 20 giugno 2023, n. XII/42 prevede, tra le altre, azioni per la riduzione delle emissioni inquinanti.

Tra i principali comparti che contribuiscono alle emissioni vi è anche il settore agricolo, con particolare riferimento alle emissioni di ammoniaca (NH3) e alla formazione di particolato secondario.

Pertanto, è interesse di Regione Lombardia, per una aderente attuazione del Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell’Aria (PRIA) e dell’Accordo di Programma di bacino padano, conseguire la finalità di ridurre i rilasci di NH3 dalle operazioni di gestione agronomica dei reflui zootecnici e dei prodotti derivati.

Questo obiettivo può essere accelerato tramite una misura di incentivazione all’adozione e all’acquisto da parte delle aziende agricole di attrezzature e sistemi impiantistici basso emissivi da applicare alle varie fasi gestionali di utilizzazione agronomica degli effluenti.

In modo molto sintetico e didascalico, la misura trova applicazione: (i) in stalla al momento della produzione del refluo o della prima movimentazione, (ii) nello stoccaggio e/o nei trattamenti funzionali alla fertilizzazione del suolo, (iii) in campo durante le operazioni di fertilizzazione agronomica delle colture.

Gli esiti positivi della specifica misura di incentivazione, il **c.d. “primo Bando Aria”** approvata con D.G.R. n. 863 del 26/11/2018, hanno determinato in termini di adesioni e di gradimento risultati più che positivi.

Con tale bando sono stati realizzati 49 progetti (per 3.524.290,28 euro di contributi concessi), il cui valore tecnico ambientale può essere così descritto:

- 46 attrezzature per l’iniezione/interramento immediato acquistate (ripper, dischiere, pompe, avvolgitubo)
- 10.350 metri manichetta (ombelicale) acquistata
- 6945 metri tubo interrato posati
- 1800 ha interessati da distribuzioni (dato dichiarato)
- 12 impianti di trattamento reflui/digestato con finalità di recupero dell’azoto a scopo fertilizzante in esercizio
- 54 stoccaggi coperti
- 28.400 metri quadri di superficie coperta
- 169 tonnellate/anno di emissioni NH3 evitate (valore medio AER 16, 27 gN-NH3 mq giorno)

Nel 2022, in continuità con quanto avviato con la D.G.R. n. 863/2018, è stata promossa una nuova e ulteriore fase di incentivazione (**Azione aria "2022"**) sempre destinata a interventi regionale volti alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole, con l'impegno che tale Azione, in uno scenario di medio periodo, potesse proseguire per i prossimi anni, prevedendo lo stanziamento di adeguate e nuove risorse.

Con D.d.s. 8 giugno 2022 - n. 8035 sono state approvate le disposizioni attuative per la presentazione delle domande relative all' «Azione regionale volta alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole» per l'annualità 2022.

Ad oggi sono stati realizzati e liquidati 9 progetti, per altri 12 è stata dichiarata la fine lavori ed è stata presentata la richiesta di pagamento, di cui risulta in corso l'istruttoria

Gli interventi realizzati e ad oggi liquidati (per 69.666,00 euro) hanno riguardato i sottoindicati interventi:

- 14 attrezzature per l'iniezione/interramento immediato acquistate (ripper, dischiere, pompe e avvolgitubo)
- 1.600 metri manichetta (ombelicale) acquistata
- 1 impianti separatori a scopo fertilizzante in esercizio

È corso l'istruttoria di pagamento per gli altri 12 interventi che hanno completato i lavori, con un contributo concesso da Regione Lombardia previsto di 203.977,00 euro.

Gli interventi hanno riguardato i sottoindicati interventi:

- 28 attrezzature per l'iniezione/interramento immediato acquistate (ripper, dischiere, pompe, avvolgitubo)
- 4680 metri manichetta (ombelicale) acquistata
- 2 impianti separatori a scopo fertilizzante in esercizio
- 1 agitatore per struttura di stoccaggio coperta
- 1 storage bag
- 1 stoccaggio coperto
- 594 metri quadri di superficie coperta
- 3,53 tonnellate/anno di emissioni NH3 evitate (valore medio AER 16,27 gN-NH3 mq giorno)

Nel 2023, la delibera della Giunta Regionale 8 agosto 2023 n.867 ha approvato le nuove «Determinazioni in ordine alla Nuova «Azione regionale volta alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole», aggiornandole alle previsioni del *Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione, del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, nel frattempo intervenuto.*

Con tale delibera si è provveduto a dare ulteriore continuità a quanto previsto dal citato Accordo di programma per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano, per la parte che prevedeva l'adozione di pratiche finalizzate alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole, inquadrando il finanziamento pubblico ai sensi del più recente Reg. (UE) 2022/2472 e tendendo conto delle previsioni del decreto direttoriale MATTMCLEA-2020-0000412 del 18 dicembre 2020, con il quale è stato approvato il «Programma di finanziamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel territorio delle regioni del bacino padano».

Con D.d.u.o. 5 ottobre 2023 - n. 14992 sono state approvate, ai sensi della D.G.R. n. 867/2023, le disposizioni attuative per la presentazione delle domande relative all'«Azione regionale volta alla

riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole», coerenti con il Reg. (UE) 2022/2472 (c.d. **“Bando Aria 2023”**)

Le domande di ammissione al contributo sono state presentate dal 9 ottobre 2023 fino al 21 dicembre 2023.

Il bando prevede che le domande istruite positivamente, ma non finanziate, manterranno validità per un periodo pari a 18 mesi a partire dalla data di definizione dell'ultima graduatoria che esaurisce le risorse originariamente stanziati e disponibili al momento dell'apertura e che la Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste potrà provvedere all'ammissione a finanziamento delle domande residue ammesse e non finanziate per mancanza di risorse con le somme eventualmente derivanti da economie e/o rinunce ovvero con somme che a qualsiasi titolo dovessero rendersi disponibili per medesime finalità.

Di seguito si riportano gli esiti.

Domande presentate: 81

Contributo richiesto a carico di Regione Lombardia richiesto in fase di adesione:

- Categoria 1 (*Acquisto di macchine semoventi o attrezzature...*): 2.136.757,90 euro suddivisi in 23 interventi;
- Categoria 2 (*Copertura delle strutture di stoccaggio...*): 2.350.415,75 euro suddivisi in 51 interventi;
- Categoria 3 (*Acquisto di impianti di trattamento di effluenti/digestato...*): 7.324.726,80 euro suddivisi in 17 interventi.
- Totale contributo richiesto a carico di Regione Lombardia: 11.811.900,45 euro

A seguito degli esiti istruttori, il quadro finale è il seguente:

- Domande ammesse: 77
- Totale contributo ammesso: 10.550.841,21

Si ritiene che “i numeri” e la “qualità degli interventi” della misura di incentivazione così come posta in atto dimostrino la concreta possibilità di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di qualità dell'aria previsti dalla Direttiva 2008/50/CE e che sia in grado di incidere positivamente nell'ambito delle procedure di infrazione aperte dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia per il non rispetto dei limiti sulla qualità dell'aria e in particolare la recente condanna relativa al PM10.

Il presente progetto intende proseguire e dare continuità all'azione già attivata con i finanziamenti derivanti dal decreto direttoriale 412/2020, riconoscendo la manifestata disponibilità delle imprese agricole, così come rappresentata e riassunta nella graduatoria di ammissibilità, che mette a disposizione interventi di pronta cantierabilità.

È rivolto ad aziende con sede legale in Lombardia e realizzazione dei relativi interventi sul territorio lombardo.

Il progetto rientra tra gli interventi previsti dall'articolo 4, comma 2, del programma di finanziamento ministeriale in oggetto, approvato con decreto direttoriale MATTM-CLEA-2020-412 del 18/12/2020.

Tale programma di finanziamento prevede la richiesta di stanziamento 12.000.000 euro.

Si precisa che per il presente progetto verrà richiesto un anticipo pari al 30% e che si procederà poi alla rendicontazione finale secondo le modalità stabilite dal Decreto Direttoriale CLEA del 18/12/2020, n. 412.

Tale importo sarà impiegato in parte per finanziare lo scorrimento della graduatoria di ammissione in corso di approvazione (n° 69 interventi per un fabbisogno di € 9.688.877,67) e in parte per l'apertura di un nuovo Bando Aria (prevedibile per l'inizio del 2025).

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

È confermata la tipologia di interventi, così come già individuati con D.g.r. 8 agosto 2023 n. 867 e con D.d.u.o. 5 ottobre 2023 - n. 14992 – “Approvazione delle disposizioni attuative per la presentazione delle domande relative all’«Azione regionale volta alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole»”:

1. “Acquisto di macchine semoventi o attrezzature portate, trainate o di supporto che permettano l’incorporazione simultanea e immediata nel terreno di effluenti/digestato nella fase di distribuzione” e “acquisto di apparecchiature di analisi del contenuto di elementi nutritivi e software gestionali per la distribuzione localizzata”;
2. “Copertura delle strutture di stoccaggio degli effluenti di allevamento/digestato e acquisto di attrezzature funzionali alla copertura dello stoccaggio (separatori, vibrovagli e agitatori)”;
3. “Acquisto di impianti di trattamento di effluenti/digestato che prevedano il recupero di elementi nutritivi e/o la riduzione dei volumi (idoneità scarico acque separate in corpo idrico superficiale o in rete fognaria, ovvero il recupero di materia)”.

LE RISORSE DA DESTINARE AL PROGETTO

La dotazione finanziaria complessiva destinata alla presente misura ammonta a 12.000.000 € su due annualità:

2024 = 3.600.000 €

2026 = 8.400.000 €

La rendicontazione finale al Ministero è prevista nel 2026.

La misura è volta ad acquisire le risorse finanziarie per

- esaurire lo scorrimento della graduatoria delle domande istruite positivamente ma non finanziate, dando completa attuazione al Bando Aria “2023” approvato con D.d.u.o. 5 ottobre 2023 - n. 14992
- aprire un nuovo Bando Aria (inizio 2025)

La dotazione di apertura di “Bando Aria 2025” sarà definita dopo la chiusura definitiva delle istruttorie del bando Aria 2023.

MODALITA' DI ATTUAZIONE

Per l'assegnazione delle risorse si prevede lo scorrimento della graduatoria in corso di definizione, che sarà approvata con Decreto del Dirigente competente.

Le modalità di esecuzione sono quelle già previste con D.d.u.o. 5 ottobre 2023 - n. 14992 – “Approvazione delle disposizioni attuative per la presentazione delle domande relative all’«Azione regionale volta alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole»”.

Il contributo è erogato in forma di conto capitale.

PROGETTO A2” PER “AZIONE REGIONALE VOLTA ALLA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI PRODOTTE DALLE ATTIVITA’ AGRO-MECCANICHE IN LOMBARDIA”

PREMESSE

L’Azione regionale volta alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agro-meccaniche in sinergia con quanto previsto dall’Accordo di programma per la qualità dell’aria nel Bacino Padano e, in particolare, con la relativa declinazione operativa riguardante il settore agricolo, approvata con Decreto 29 giugno 2019, n. 7695, “Azione regionale volta alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività Agricole (c.d. “Bando Aria”), è rivolta a completare lo sforzo di Regione Lombardia – DG Agricoltura nel promuovere iniziative di sostenibilità ambientale e di economia circolare, estendendole anche nello specifico settore delle attività agro-meccaniche.

La Lombardia è la regione d’Italia con la maggiore produzione agricola e occupa una posizione di rilievo anche nella realtà europea, collocandosi ai primi posti per il reddito più alto per unità di lavoro delle aziende agricole secondo i dati RICA (Rete di informazione contabile agricola dell’Unione Europea).

In Lombardia si produce il 40% del riso italiano e risulta insediato il 52% degli allevamenti suinicoli e il 30% di quelli bovini, con una produzione di latte che si assesta attorno al 43% del totale nazionale. Si tratta di numeri rilevanti che, se da una parte concorrono alla costituzione di una redditività regionale tra le più elevate in Italia, d’altra parte sottendono una gestione agricola intensiva. Tale gestione, associata a un pari uso intensivo del territorio per finalità extra-agricole, stimola una progressiva e crescente attenzione per la sostenibilità delle azioni gestionali e per la cura delle matrici ambientali, che passa sempre più per un efficiente impiego delle risorse.

Le politiche agricole intraprese da alcuni decenni con l’input e il supporto della Commissione Europea e del Governo nazionale sono sempre più orientate verso lo sviluppo di un’agricoltura efficiente, sostenibile e al contempo produttiva, in grado di erogare servizi e beni ambientali, via via sempre più integrati e diffusi.

È sempre più centrale il ruolo dell’agricoltura nel perseguire processi positivi per l’ambiente, quali la mitigazione dei cambiamenti climatici, l’azione di filtro e di riduzione nei confronti dei potenziali inquinanti, lo sviluppo di modelli “circolari” nella gestione delle risorse.

La possibilità di coniugare la remunerazione delle produzioni agricole con la mitigazione degli effetti del cambiamento climatico e, più in generale, con il sostegno alla resilienza degli agro-ecosistemi terrestri e con il mantenimento degli equilibri ambientali e territoriali richiede peraltro che i modelli agricoli evolvano verso sistemi colturali e di gestione più performanti ed efficienti, capaci di produrre servizi ecosistemici.

All’interno di questi modelli, la gestione agronomica dei suoli costituisce un elemento chiave e di snodo, con funzione trasversale e anche di “cinghia di trasmissione”, svolte tramite la capacità di conservarne e valorizzarne la generale multifunzionalità.

Il riutilizzo agricolo per gli apporti di sostanza organica e di elementi nutritivi alle colture, pratica largamente diffusa nelle attività agro-zootecniche della pianura padana, si sostanzia nella consolidata modalità dell’utilizzo agronomico degli effluenti d’allevamento, meglio se in forma trasformata e resa biologicamente più stabile di “digestato”, che in Lombardia assume una importante rilevanza per la grande diffusione dell’attività zootecnica e degli impianti di digestione anaerobica. Si innesca così un circuito virtuoso, che ruota attorno all’apporto di sostanze benefiche al suolo e contribuisce alla

riduzione dell'utilizzo dei concimi di sintesi, attribuendo funzione di "fertilizzante rinnovabile" al digestato, opportunamente caratterizzato (in termini di presenza di azoto prontamente disponibile e di sostanza organica "stabilizzata").

La gestione virtuosa e redditizia di tale matrice determina, sulla base di motivazioni di convenienza ancor prima che per "obbligo", una gestione sostenibile dell'effluente, fornendo un contributo per la **riduzione delle emissioni di ammoniaca** (precursore per la formazione di particolato secondario), contribuendo quindi al miglioramento della qualità dell'aria.

L'adozione di tecniche conservative di gestione dei suoli agricoli ha dimostrato di poter apportare anche apprezzabili benefici in termini di maggiore conservazione e incorporazione della CO₂, protezione dall'erosione e migliore regimazione delle acque, maggiore fertilità biologica e biodiversità, nonché maggiore stabilità nelle produzioni a fronte di minori input, dando pratica attuazione e concreto esempio della fattibilità di percorsi "naturalmente" circolari nel settore primario.

In questo contesto di attività trova particolare applicazione il ricorso a "prestazioni di servizi in agricoltura", il c.d. "Contoterzismo".

In Lombardia le aziende che, nell'ambito agricolo, svolgono servizi agro-meccanici in conto terzi, fornendo macchine e operatori per l'esecuzione delle operazioni, sono circa 1.300 (dati ISTAT, Censimento agricoltura 2010), con una più recente tendenza alla concentrazione e a una maggiore "strutturazione" (in termini di macchinari/attrezzature e professionalità) delle stesse.

Questa attività interessa il 2,4% delle aziende agricole regionali ed appare essere più diffusa rispetto a quanto si riscontra a livello nazionale (1,1%); inoltre, in Lombardia le aziende che svolgono attività in conto terzi presentano un numero medio di giornate, pari a 71,1 per azienda, più elevato rispetto alla media nazionale (50,3 per azienda). Le aziende agricole che esercitano questa tipologia di attività connessa risultano oggi più diffuse a seguito di un processo che, nell'ultimo decennio, ha visto aumentare sia il numero delle aziende che esercitano questa attività sia il numero medio di giornate prestate per azienda. Questo significa che l'offerta si è adeguata ad una domanda crescente espressa da un sistema di imprese agricole profondamente trasformato. Seppur in aumento, il peso del lavoro impiegato per la produzione di servizi in conto terzi è pari a circa lo 0,5% del lavoro totale relativo al settore.

Osservando il fenomeno nella sua articolazione territoriale, appare evidente come passando dalla fascia altimetrica di pianura a quella montana, le aziende agricole che svolgono attività di servizio in conto terzi risultino meno numerose e diffuse; inoltre, il numero medio di giornate per azienda è via via decrescente (da 76,0 giornate per azienda in pianura, a 68,1 in collina, a 56,0 in montagna). Un fattore esplicativo di tale distribuzione risiede nella maggior diffusione alle basse altitudini delle coltivazioni a seminativi (mais, riso e cereali autunno-vernini), per le quali il ricorso al contoterzismo è più frequente.

PROSPETTO 18. AZIENDE CON CONTOTERZISMO ATTIVO, GIORNATE DI LAVORO CONTOTERZISMO ATTIVO, GIORNATE PER AZIENDA. Anno 2010, valori assoluti e percentuali

TERRITORIO	Aziende	Giornate di lavoro in contoterzismo	Giornate di lavoro/azienda	%aziende contoterzismo attivo/az.totali
Lombardia	1.304	92.664	71,1	2,4
Montagna	207	11.595	56,0	1,6
Collina	286	19.472	68,1	2,5
Pianura	811	61.597	76,0	2,7
Nord-ovest	3.049	169.315	55,5	2,1
Nord-est	5.160	277.552	53,8	2,0
Italia	18.438	928.311	50,3	1,1

Come si osserva dalla sottostante tabella (prospetto 20), le aziende lombarde che fanno ricorso al contoterzismo passivo sono circa 26.000 e rappresentano il 48,0% delle aziende agricole totali; il 23,8%

di queste aziende usufruisce di servizi agro-meccanici da parte di altre aziende agricole. Le giornate di lavoro svolte per azienda sono mediamente 9 e salgono a circa 11 giornate nel caso di affidamento dello svolgimento dei servizi agro-meccanici ad aziende agricole. Dal confronto di queste indicazioni con quanto si rileva nel contesto territoriale nazionale, è possibile osservare alcune specificità della realtà regionale: da un lato, una maggiore diffusione in Lombardia del fenomeno del contoterzismo (48,0% a fronte del 33,3%), con un più elevato numero di giornate per azienda (9 giornate per azienda a fronte di 7,4 a livello nazionale) e, dall'altro, un minor ricorso ai servizi offerti da aziende agricole (23,8% a fronte del 36,6% a livello nazionale), seppure con un maggior numero di giornate di lavoro per azienda (10,7 rispetto a 6,9). I principali indicatori di carattere generale esaminati precedentemente nel confronto nazionale possono essere osservati nella loro differenziazione territoriale in ambito regionale. In Lombardia, l'84% circa della domanda di servizi agro meccanici in conto terzi è espressa dalle aziende di pianura, area ove peraltro si registra la più elevata diffusione del fenomeno (73,1%). Viceversa, la fascia montana, che rappresenta solo il 2,2% della domanda regionale, registra tra le sue aziende la più bassa diffusione del ricorso al contoterzismo (4,5%); in termini percentuali, invece, nelle aziende montane il ricorso ad "altre aziende agricole" risulta più elevato (63,2%) della media regionale (23,8%), così come l'affidamento completo (28,3% rispetto a 18,5%) e il numero medio di giornate per azienda (19,6 rispetto a 9).

PROSPETTO 20. AZIENDE CON CONTOTERZISMO PASSIVO, GIORNATE DI LAVORO, GIORNATE PER AZIENDA.
Anno 2010, valori assoluti e percentuali

TERRITORIO	AZIENDE				GIORNATE DI LAVORO							
	Totale contoterzismo passivo	Fornite uniche da aziende agricole	Affidamento completo delle operazioni	Affidamento parziale delle operazioni	Totale contoterzismo passivo	Fornite uniche da aziende agricole	% aziende con contoterzismo passivo/aziende totali	% contoterzismo da aziende agricole/aziende con contoterzismo passivo	% affidamento completo delle operazioni*	% affidamento parziale*	gl/az	gl/az da aziende agricole
Lombardia	26.056	6.196	4.830	21.593	235.200	66.329	48,0	23,8	18,5	82,9	9,0	10,7
Montagna	579	366	164	463	11.324	7.011	4,5	63,2	28,3	80,0	19,6	19,2
Collina	3.550	1.283	809	2.863	38.744	15.188	30,7	36,1	22,8	80,6	10,9	11,8
Pianura	21.927	4.547	3.857	18.267	185.132	44.130	73,1	20,7	17,6	83,3	8,4	9,7
Nord-ovest	50.529	18.814	7.764	43.539	397.267	136.210	34,8	37,2	15,4	86,2	7,9	7,2
Nord-est	139.679	54.720	41.214	100.660	675.331	245.317	55,5	39,2	29,5	72,1	4,8	4,5
Italia	540.269	197.764	174.700	387.522	4.015.340	1.364.838	33,3	36,6	32,3	71,7	7,4	6,9

Completano il quadro delle caratteristiche generali, le informazioni sull'affidamento completo delle operazioni, che riguardano una o più coltivazioni, e sull'affidamento parziale. Nel contesto di un limitato numero di aziende che si avvalgono di entrambe le modalità di affidamento, in base alla consistenza della domanda, la modalità favorita è l'affidamento parziale, che interessa in Lombardia l'82,9% delle aziende che si avvalgono del servizio in conto terzi. Anche in questo caso si possono rilevare alcune differenze rispetto al dato nazionale: da un lato, l'incidenza percentuale dell'affidamento completo in Lombardia, pari al 18,5%, risulta decisamente inferiore alla media nazionale (32,3%); dall'altro, risulta più diffusa la presenza di aziende che si avvalgono di servizi agro-meccanici in modo parziale (82,9%) rispetto alla media nazionale (71,7%). Dal punto di vista aritmetico è possibile affermare che, con la diminuzione, nel complesso, delle aziende agricole, nell'ultimo decennio in Lombardia si è ridotto in termini assoluti anche il numero di aziende che si avvale di contoterzismo, così come quello delle relative giornate di lavoro; purtroppo, la loro importanza relativa sul totale delle aziende agricole è aumentata così come il numero medio di giornate di lavoro ricevute da ogni azienda. Le ragioni possono essere ricondotte sia al rafforzamento del peso delle aziende delle

classi di ampiezza maggiore (oltre 50 ettari) e della relativa specializzazione sia ad un contesto che ha in parte favorito il permanere di piccole aziende di proprietà.

L'incidenza delle aziende che si avvalgono di servizi agro-meccanici in conto terzi sulle aziende agricole totali presenta un andamento crescente con l'aumentare della classe di ampiezza aziendale (SAU), così come il numero di giornate di lavoro per contoterzismo passivo. In particolare, a fronte di un progressivo aumento delle giornate medie, il contoterzismo passivo risulta crescente in termini percentuali sul totale delle aziende sino ad una ampiezza media che si colloca tra i 20 e 30 ettari, per poi decrescere nelle classi di ampiezza più elevate. Certamente le aziende più grandi esprimono una domanda potenzialmente maggiore di servizi agro meccanici; d'altra parte, le aziende che ricadono nelle classi dimensionali superiori hanno la possibilità di dotarsi di un autonomo parco macchine la cui maggiore utilizzazione all'interno dell'impresa è resa possibile proprio dalla maggiore ampiezza aziendale.

Distribuendo le 26.000 aziende lombarde che fanno ricorso al contoterzismo per classi di ampiezza di SAU che identificano le piccole, le medie e le grandi imprese, si può osservare come il 70,9% delle giornate prestate per produrre servizi in conto terzi sia richiesto da aziende di piccole e di medie dimensioni, che rappresentano l'87,5% delle aziende, con una richiesta media di circa 7 giornate per azienda. La vera discontinuità in termini di ricorso al contoterzismo si evidenzia per le aziende di grandi dimensioni (con una ampiezza superiore ai 50 ettari), pari al 12,5% del totale, che assorbono il 29,1% delle giornate di lavoro per contoterzismo, con una richiesta media di 21,2 giornate per azienda.

In un'agricoltura sempre più multifunzionale volta alla produzione sostenibile di food e feed, il ruolo della meccanizzazione agricola è diventato sempre più fondamentale, anche per l'esecuzione il più possibile tempestiva delle lavorazioni, finalizzate a massimizzare quantità e qualità delle produzioni. Considerando gli investimenti progressivamente crescenti per l'acquisto di macchine tecnologicamente avanzate, il ruolo del contoterzismo ha assunto sempre maggiore importanza. Storicamente, il ricorso alle imprese agro-meccaniche è stato agli albori circoscritto alle lavorazioni più impegnative (lavorazioni profonde del terreno e raccolta di cereali e foraggi in primis), ma da qualche tempo è in decisa espansione oltre che in costante evoluzione (lavorazioni di precisione, riduzione dell'impiego di fattori produttivi).

A titolo indicativo, in Italia i contoterzisti eseguono oltre il 40% delle lavorazioni meccanizzate, in particolare la semina (65% circa), i trattamenti (75% circa) e la raccolta (oltre 85%). Rispetto all'azienda agricola, le imprese agro-meccaniche, operando su notevoli superfici, possono più facilmente giustificare investimenti anche impegnativi, essendo in grado di sostenerne il relativo ammortamento. Inoltre, il contoterzismo può indirettamente svolgere un **ruolo** anche nella **riduzione dell'impatto ambientale** associato alla **meccanizzazione**, grazie all'impiego di trattori e operatrici generalmente più moderne, e quindi più performanti (conseguentemente anche meno inquinanti in termini emissioni in atmosfera) rispetto a quelle solitamente utilizzate dall'impresa agricola. Anche grazie alle emissioni ridotte in virtù dell'adozione di efficaci dispositivi per la riduzione degli inquinanti, il parco macchine di un'impresa agro-meccanica, caratterizzato da un più elevato impiego temporale di trattori e operatrici di ultima generazione, garantisce, a parità di lavoro svolto, un impatto sull'ambiente senza dubbio più contenuto rispetto a quello provocato da macchine obsolete, per di più caratterizzate da un limitato uso in termini di tempo e, conseguentemente, da una vita di impiego "più lunga" (minor ricambio).

Studi di LCA hanno dimostrato che l'impatto delle lavorazioni di preparazione del letto di semina e di semina è generalmente più basso quando la meccanizzazione è operata da azienda agro-meccanica, con riduzioni che variano dal 9-25% fino al 75% a seconda del singolo profilo ambientale considerato.

Considerando l'insieme di tutte le altre operazioni di campo e le tipologie di coltura/ordinamenti prevalenti in Lombardia (a partire da quello più importante, la filiera agro-zootecnica) **il presente progetto intende consolidare un segmento in cui il ruolo delle imprese agro-meccaniche è in crescita e, soprattutto, risultata in grado di produrre diverse e significative ricadute in tema di emissioni in atmosfera, a partire dall'ammoniaca, quale quello della gestione e distribuzione degli effluenti di allevamento, in forma tal quale o "digestata".**

In modo molto sintetico e didascalico, seguendo il format del già attivato c.d. "Bando Aria" per le imprese agricole, la misura per il comparto "agro-meccanici" trova analoga applicazione:

- (i) nella fase di primo stoccaggio e/o nei trattamenti degli effluenti funzionali alla fertilizzazione del suolo
- (ii) nella fase in campo durante le operazioni di fertilizzazione agronomica delle colture.

In parallelo con l'**Azione regionale volta alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole**, - approvata da Regione Lombardia con D.G.R. n. 863 del 26/11/2018 (c.d. "Bando Aria") rivolta alle aziende agricole - **con DGR 16 novembre 2021, n. 5515**, è stata parimenti approvata l'**Azione regionale volta alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agro-meccaniche**, espressamente dedicata a imprese che effettuano **lavorazioni agricole Conto Terzi**.

La suddetta Azione risulta complementare rispetto all'omonima "Azione regionale volta alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole" in precedenza già attivata ed è funzionale per rispondere in maniera rafforzata e sinergica alle condizioni ambientali che caratterizzano il Bacino Padano. Il comune obiettivo viene accelerato tramite la sinergia con una specifica Azione per incentivare anche le imprese agro-meccaniche a adottare tecnologie innovative e acquistare attrezzature e sistemi impiantistici basso emissivi da applicare alle varie fasi gestionali di utilizzazione agronomica degli effluenti/digestato.

Operando su notevoli superfici, le imprese agro-meccaniche possono più facilmente giustificare investimenti anche impegnativi, essendo in grado di sostenerne il relativo ammortamento. Inoltre, il contoterzismo può indirettamente svolgere un ruolo anche nella riduzione dell'impatto ambientale associato alla meccanizzazione, grazie all'impiego di trattori e operatrici generalmente più moderne, e quindi più performanti (conseguentemente anche meno inquinanti in termini emissioni in atmosfera) rispetto a quelle solitamente utilizzate dall'impresa agricola.

Anche grazie alle emissioni ridotte in virtù dell'adozione di efficaci dispositivi per la riduzione degli inquinanti, il parco macchine di un'impresa agro-meccanica, caratterizzato da un più elevato impiego temporale di trattori e operatrici di ultima generazione, garantisce, a parità di lavoro svolto, un impatto sull'ambiente senza dubbio più contenuto rispetto a quello provocato da macchine obsolete, per di più caratterizzate da un limitato uso in termini di tempo e, conseguentemente, da una vita di impiego "più lunga" (minor ricambio).

Precedenti iniziative e risultati

In attuazione della **DGR 16 novembre 2021, n. 5515 "Azione regionale volta alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agro-meccaniche"**, sono state approvate le Disposizioni attuative per la presentazione delle domande con decreto 23 dicembre 2021, n. 18423.

Con decreto 14299 del 6 ottobre 2022 sono stati approvati gli esiti istruttori del Bando riferiti al primo periodo 2022, che hanno visto l'ammissione di n. **18 domande**, cui corrisponde un contributo complessivo pari ad **€ 1.697.473,55**.

Con D.d.s. 07 marzo 2023 – n. 3232, sono state approvate ulteriori n. **6 domande**, con esiti istruttori positivi, riferite al secondo periodo 2022, con un contributo di **€ 660.680,06**.

Di seguito, la sintesi dei numeri e degli interventi fin qui realizzati:

- liquidati 20 progetti per un contributo complessivo di € 2.073.429,78;

Il valore tecnico ambientale dei progetti ad oggi già realizzati e liquidati è il seguente:

- 10 macchine semoventi per la distribuzione
- 4 carribotte
- 51 attrezzature per l'iniezione/interramento immediato acquistate (sistema gonfia-sgonfia, balie, Stripp Till, preparatore combinato, ripper, assolcatori/dischi, barre a calate);
- 13 sistema NIR;
- 11 sistema GPS;
- 11 mappe di prescrizione
- 20.000 ha interessati da distribuzioni con interrimento immediato (dato stimato);

In termini di risultati concreti, si evidenzia come significativo l'incremento (nell'ordine del 30%) del numero di mezzi semoventi operanti in Lombardia per la distribuzione, a cui va aggiunta la diffusa richiesta di sistemi gestionali digitali e di precisione.

Il presente progetto intende proseguire e dare continuità all'azione già attivata con i finanziamenti derivanti dal decreto direttoriale 412/2020, riconoscendo la manifestata disponibilità delle imprese agro-meccaniche investire, tenuto conto delle novità introdotte dal Reg. (UE) 2023/2831 "de minimis").

Più specificamente:

- in sinergia con quanto già previsto per le imprese agricole (tipologia di interventi, così come già individuati con D.g.r. n. 863/2018 «Azione regionale volta alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole», successivamente aggiornata con D.g.r. n. 867/2023 alle previsioni del Reg. (UE) 2022/2472)
- in continuità e prosecuzione di quanto disposto con D.g.r. 16 novembre 2021, n. 5515 «Determinazione in ordine all'Azione regionale volta alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agro-meccaniche»

Si ritiene che la presente misura di incentivazione, in sinergia con le altre azioni, possa:

- fattivamente concorrere a completare il fronte degli interventi utili al raggiungimento degli obiettivi di qualità dell'aria posti dalla Direttiva 2008/50/CE;
- incidere positivamente nell'ambito delle procedure di infrazione aperte dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia per il non rispetto dei limiti sulla qualità dell'aria e in particolare la recente condanna relativa al PM10;
- proseguire l'azione di rinnovamento e innovazione tecnologica di macchine e attrezzature utilizzate dalle imprese agro-meccaniche per la distribuzione degli effluenti di allevamento/digestato;

- favorire l'introduzione e/o il consolidamento di una gestione ottimale e sostenibile degli effluenti di allevamento/digestato, secondo logiche di economia circolare e criteri di efficienza che determinino una riduzione delle emissioni di ammoniaca.

Il **progetto si rivolge ad aziende agro-meccaniche (Codice Ateco 01.61.00)** con sede legale in Lombardia e prestazione dei relativi servizi sul territorio lombardo.

Il progetto rientra tra gli interventi previsti dall'articolo 4, comma 2, del programma di finanziamento ministeriale in oggetto, approvato con decreto direttoriale MATTM-CLEA-2020-412 del 18/12/2020.

Tale programma di finanziamento prevede lo stanziamento delle seguenti risorse a valere sul triennio 2024/2026:

2025 = 900.000 €

2026 = 2.100.000 €

Si precisa che per il presente progetto verrà richiesto un anticipo pari al 30% e che si procederà poi alla rendicontazione finale secondo le modalità stabilite dal Decreto Direttoriale CLEA del 18/12/2020, n. 412.

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

In sinergia con quanto già previsto per le imprese agricole (tipologia di interventi, così come già individuati con D.g.r. n. 863/2018 «Azione regionale volta alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole» D.G.R. n. 867/2023, successivamente aggiornata con D.g.r. n. 867/2023 alle previsioni del Reg. (UE) 2022/2472) e in prosecuzione di quanto disposto con D.g.r. 16 novembre 2021, n. 5515 «Determinazione in ordine all'Azione regionale volta alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agromeccaniche», è confermata la tipologia di interventi previsti nell'ultima apertura (2023);

1. Acquisto di macchine semoventi e/o di attrezzature portate o trainate che permettano l'incorporazione simultanea e immediata nel terreno di effluenti/digestato nella fase di distribuzione;
2. Acquisto di apparecchiature di analisi del contenuto di elementi nutritivi e software gestionali per la distribuzione localizzata;
3. Acquisto di impianti di trattamento di effluenti/digestato che prevedano il recupero di elementi nutritivi e/o la riduzione dei volumi (idoneità allo scarico delle acque separate in corpo idrico superficiale o in rete fognaria).

Il programma si propone di attivare un'apertura del Bando "Agro-meccanici" nel 2025.

LE RISORSE DA DESTINARE AL PROGETTO

La dotazione finanziaria complessiva da destinare alla presente misura ammonta a **€ 3.000.000 €**:

2025 = 900.000 €

2026 = 2.100.000 €

Restano impregiudicate eventuali risorse aggiuntive che a diverso titolo dovessero rendersi disponibili.

La misura è volta a:

- **completare il novero dei soggetti Agro-meccanici** che operano, con significativa rilevanza per quanto riguarda il panorama del contesto agricolo lombardo, nella fase di gestione/distribuzione degli effluenti di allevamento/digestato;
- **estendere** il loro raggio di azione all'interno delle attività operate da **imprese Agro-meccaniche** nella suddetta fase, per la specifica capacità ed efficacia delle loro prestazioni di servizi nel penetrare tale segmento, funzionale a coprire nella loro interezza l'insieme degli interventi previsti nella fase medesima;
- **proseguire nel rinnovo del parco macchine/attrezzature**, con l'introduzione di tecnologie sempre più moderne e avanzate (precisione, automazione e misurazione) e la digitalizzazione dei processi.

Il progetto sviluppa efficaci sinergie con la D.g.r. n. 863/2018 «Azione regionale volta alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole» e con la successiva D.g.r. 8 agosto 2023 n. 867, adottata per allineare le nuove «Determinazioni in ordine alla Nuova «Azione regionale volta alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole», aggiornandole alle previsioni del *Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione, del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, nel frattempo intervenuto.*

Il progetto dà continuità e prosecuzione a quanto disposto con D.g.r. 16 novembre 2021, n. 5515 «Determinazione in ordine all'Azione regionale volta alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agro-meccaniche», attuata con le modalità e i risultati meglio e in dettaglio in precedenza sopra descritti, aggiornandole alle previsioni del *Regolamento "de minimis" (Reg. UE n. 2023/2831), adottato il 13 dicembre 2023 Commissione europea, ed entrato in vigore dal 1° gennaio 2024.*

MODALITA' DI ATTUAZIONE

Per l'assegnazione delle risorse si prevedono modalità di esecuzione in analogia a quelle già previste con D.d.s. 23 dicembre 2021 - n. 18423 – "Approvazione delle disposizioni attuative per la presentazione delle domande relative all' «Azione regionale volta alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agro-meccaniche»

Il contributo è erogato in forma di conto capitale.

TEMPISTICHE DI ATTUAZIONE

Le tempistiche di attuazione del progetto con le relative attività sono riportate di seguito:

2024

Aggiornamento del regime di Aiuto «Azione regionale volta alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agro-meccaniche» che tenga conto delle modifiche introdotte con il nuovo Regolamento de minimis (Reg. UE n. 2023/2831), adottato il 13 dicembre 2023 Commissione europea, ed entrato in vigore dal 1° gennaio 2024.

Impostazione del Bando.

2025

Completamento realizzazione interventi e rendicontazione dell'attuazione della misura.

[illegible]

È inoltre prevista la trasmissione al Ministero di relazioni di monitoraggio intermedie con frequenza almeno annuale.